CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA
88.
SITZUNG
24 - 1 - 1967

Presidente: PUPP
Vicepresidente: BERTORELLE

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Disegno di legge n. 55 :

« Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 19 settembre 1963, n. 28 sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali ».

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 55 :

« Änderung und Ergänzung der Gemeindewahlordnung laut Regionalgesetz Nr. 5 vom 6. April 1956 und Nr. 28 vom. 19. September 1963 ».

Seite 3

Ore 10.08.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): *(Fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 12.1.1967.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): *(Legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Oggi si fa orario unico fino alle 14 e domani altrettanto; oggi alle ore 15,30 c'è commissione alle finanze e domani dalle 10 alle 14, poi si riunisce la commissione affari generali.

Procediamo ora all'esame del *disegno di legge n. 55:* **« Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 19 settembre 1963, n. 28 sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali ».**

È aperta la discussione generale. Ha la parola l'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Sono lieto di dare atto che la discussione generale sul progetto di legge n. 55 avente per oggetto « modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, e 19 settembre 1963, n. 28 sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali », abbia trovato in aula una così ampia e qualificata trattazione; segno evidente questo della importanza giustamente attribuita al tema, ma più ancora della volontà di tutti i colleghi rappresentanti i vari gruppi di conferire allo strumento legislativo e quindi alla disciplina normativa della materia, quella impostazione politico - amministrativa che meglio soddisfi alle esigenze funzionali dei nostri Comuni.

I temi fondamentali trattati dal disegno di legge si identificano, come noto, nei seguenti:

a) proroga da quattro a cinque anni della permanenza in carica dei Consigli comunali;

b) proposta di estendere il sistema proporzionale ai Comuni fino a 4.000 abitanti della Provincia di Trento;

c) aggiornamento delle norme relative alla ineleggibilità a consigliere comunale previste dall'art. 18 della L.R. N. 5;

d) modifica per coordinamento o per aggiornamento di alcune norme di dettaglio.

Le ragioni che stanno alla base delle predette proposte trovano nella relazione, con la quale la Giunta ha presentato il disegno di

legge, ampia trattazione e pertanto ritengo superfluo in questa sede una loro ripetizione se non per quel tanto di necessario in risposta ai vari interventi che i colleghi hanno fatto in sede di discussione generale od in sede di commissione; in dette sedi sono stati avanzati i seguenti nuovi temi:

a) incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) procedimento tecnico per l'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti;

c) amministrazione straordinaria del Comune dopo il compiuto quadriennio di carica del Consiglio o per intervenuta decadenza di questo nel caso di cui alla lett. b) dell'art. 11 della L.R. N. 5 e dell'art. 15 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 sull'ordinamento dei Comuni;

d) abbassamento da cinque a tre del numero minimo dei candidati nelle liste ammesse a votazione.

È certo che in sede di discussione articolata i vari temi enunciati troveranno ampia trattazione, sicché ritengo opportuno in questo momento limitarmi alla esposizione dei problemi che ciascun tema presenta, anche in risposta agli interventi fatti dai colleghi, riservandomi in sede di discussione articolata le ulteriori precisazioni sul pensiero della Giunta che si rendessero necessarie.

1) La proroga da quattro a cinque anni della durata in carica dei consigli comunali è stata già attuata in sede statale con la legge 10 agosto 1964, n. 663.

Naturalmente detta norma non potrà operare nei confronti dei Consigli comunali in carica all'atto dell'entrata in vigore della approvanda legge, per l'ovvio motivo di non poter modificare la durata del mandato conferito dall'elettorato ai consiglieri comunali all'atto della loro elezione.

Evidentemente trattasi di valutazione politica sulla quale il Consiglio regionale ha potere discrezionale.

La Giunta peraltro ha ritenuto di non discostarsi dalle decisioni adottate con la legge n. 663 dal Parlamento, anche nella considerazione dei limiti posti nella soggetta materia dall'art. 5 dello Statuto di autonomia alla potestà legislativa regionale; limiti che come noto si identificano, fra l'altro, nei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Potrebbe ritenersi infatti che la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 663 costituisca norma di principio che la Regione non dovrebbe poter disattendere senza creare sperequazioni nel diritto elettorale passivo fra gli eletti alla carica di consigliere comunale nella Regione e quelli eletti alla medesima carica nei Comuni delle altre Province della Repubblica.

Per connessione di materia, anche in risposta al Consigliere Sen. Raffeiner, vorrei precisare che la norma in discussione è stata inserita fra le disposizioni transitorie per esigenze di tecnica legislativa.

Il disegno di legge infatti provvede alla modifica contemporanea di due leggi regionali e si è preferito quindi, anche per chiarezza espositiva e di trattazione della materia, il metodo di suddividere in due titoli le modifiche alle due leggi regionali in parola, concentrando nel primo titolo le proposte di modifica alla legge regionale n. 5, rispettivamente nel secondo titolo quelle della L.R. n. 28, per riservare il titolo terzo alle disposizioni di carattere transitorio che nel caso in esame riguardano soltanto la non applicazione della proroga ai Consigli comunali in carica.

Condivido pienamente le osservazioni del Sen. Raffeiner e del Consigliere Vinante in ordine alla necessità di conferire stabilità alle norme di legge, e ciò sia per consolidare nel tempo metodi di comportamento, sia per offrire all'interprete la certezza del diritto vigente, specie quando questo è formato da leggi di ordinamento. Sotto questi profili sarebbe estremamente importante che l'esame in corso delle due leggi regionali si sviluppasse con la dovuta ponderazione per giungere ad una normazione se non definitiva ma almeno stabile per un lungo periodo di tempo della materia.

Essendo l'esecutivo regionale sprovvisto del potere di approvare testi unici, mi riservo di far predisporre, non appena divenuta legge la proposta in corso, apposito testo coordinato che la Giunta sottoporrà all'approvazione del Consiglio per rendere organica ed unitaria la normazione elettorale nella Regione.

2) In ordine all'estensione del sistema proporzionale ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che secondo le proposte della Giunta, approvate dalla Commissione, troverebbe il limite nei Comuni con popolazione fino a 4.000 abitanti, ho notato che si è fermata la particolare attenzione di quasi tutti i colleghi che in sede di discussione generale hanno preso la parola.

Dalla proposta di portare a 3.000 abitanti tale estensione formulata dai Consiglieri Corsini e de Carneri, si arriva al totale colpo di spugna ipotizzato dai Consiglieri Molignoni e Pruner da attuarsi con metodo più o meno accelerato. Ritengo che le argomentazioni esposte nella relazione accompagnatoria al disegno di legge e ribadito dal collega Santoni siano da ritenere sufficienti per una realistica valutazione del problema e per giustificare quale limite della estensione quello dei 4.000 abitanti.

La Giunta, dopo aver esaminato attentamente il problema, non ritiene di poter individuare nelle argomentazioni esposte dai Consiglieri Corsini, de Carneri, Molignoni e Pruner, nuovi elementi, tali da poter modificare la soluzione proposta e cioè quella di limitare la estensione ai Comuni aventi popolazione da 4.000 abitanti in su.

Per quanto riguarda il pensiero della D.C. in seno alla Giunta ritengo doveroso smentire che la posizione assunta dal mio Partito risponda al desiderio di « schiacciare » il sistema maggioritario. La realtà è ben diversa. Nei Comuni minori infatti sono le persone in quanto tali e non in quanto membri di un partito, che operano liberamente in seno agli organi istituzionali del Comune. L'elettorato le sceglie nelle varie liste locali messe in votazione non tanto con riferimento al simbolo della lista, quanto per obbedire ad una valutazione soggettiva del candidato, operata dall'elettore in relazione ai requisiti personali posseduti dal candidato medesimo o ritenuti tali dall'elettore in funzione della carica elettiva e della buona amministrazione del Comune.

Ritengo che la denominazione di sistema « maggioritario » messa in contrapposto alla denominazione di sistema « proporzionale » in riferimento alle leggi elettorali amministrative della Regione sia fonte di un grosso equivoco almeno nella sua realtà pratica.

Quando la legge stabilisce che le candidature non possono contenere un numero di candidati non superiore ai 4/5 dei consiglieri da eleggere nel Comune è facile arguire che ciò risponde alla volontà di riservare in linea teorica alla minoranza almeno 1/5 dei seggi da attribuire e da qui è nata la denominazione impropria di sistema maggioritario; denominazione che avrebbe senso se il sistema provvedesse il così detto premio di maggioranza.

Ma non dobbiamo dimenticare che la legge concede all'elettore la facoltà di scelta dei nominativi fra i candidati di tutte le liste limitando solo quantitativamente la scelta entro il numero massimo dei 4/5 dei consiglieri da eleggere, cioè a n. 12 candidati per i Comuni ai quali è assegnato un numero di 15 consiglieri.

A questo punto mi domando quale valore assume la denominazione di sistema maggioritario quando è noto che l'elettore per effetto della sua libera facoltà di scelta di nomi può scompaginare l'originaria omogeneità di eventuale colore politico di ciascuna lista in lizza.

Pur confermando la piena validità delle argomentazioni esposte dal collega Santoni in ordine alla opportunità di non provocare la politicizzazione della amministrazione locale nei piccoli Comuni, intendendo con tale termine la confluenza del pensiero del partito sulla volontà del Consigliere, ritengo che il sistema elettivo in atto nei Comuni minori risponda appieno ai più puri concetti di libertà e di democraticità.

Non vorrei d'altro canto pensare che sotto l'impressione di una valutazione puramente teorica in ordine al grado di perfezione di un sistema rispetto ad un altro, per giungere al noto colpo di spugna si perdesse di vista la realtà dei nostri Comuni minori.

Si tenga presente che nella provincia di Trento i Comuni aventi popolazione fino a 1.000 abitanti sono n. 121 e di questi ben 47 non raggiungono i 500 abitanti. È appunto in questi piccoli e piccolissimi Comuni che spesso riesce difficile la stessa formazione di candidature, non dico politicamente qualificate, ma addirittura di candidature apartitiche. Tale difficoltà sorge proprio per carenza di persone idonee alla carica o disposte ad assumerla. In questa situazione mi è lecito chiedere se l'impiego del sistema proporzionale con voto di lista trovi materiale possibilità di attuazione.

Ma esistono altri seri motivi che inducono a mantenere nei Comuni minori l'attuale sistema del voto individuale, ed è appunto su tali motivi che vorrei richiamare l'attenzione e più ancora la meditazione dei colleghi.

È noto come il sistema elettorale in atto nei Comuni minori permetta la ripartizione dei Consiglieri fra le diverse frazioni del Comune mentre detta ripartizione non sarebbe possibile con il sistema proporzionale. Ora è indubbio che questa circostanza faccia venir meno la spinta separatista fra le frazioni ed il capoluogo essendo garantita nel Consiglio comunale la rappresentanza di tutte le frazioni in misura proporzionale alla entità demografica di ciascuna frazione.

Se tale circostanza viene messa in relazione all'esigenza di attuare una politica unificatrice per giungere gradualmente alla formazione di quelle minime entità demografiche che la moderna vita consociata richiede ai fini della funzionalità ed autonomia finanziaria del Comune, risulta evidente che la eliminazione della rappresentanza frazionale, od ex comunale, in seno al Consiglio del nuovo Comune viene a togliere a detta politica unificatrice uno degli elementi fondamentali per la sua pratica realizzazione.

Nel quadro di queste considerazioni la Giunta ritiene assolutamente non opportuno o per lo meno prematuro estendere il sistema proporzionale ai Comuni con popolazione inferiore ai 4.000 abitanti o peggio ancora a tutti gli attuali Comuni della provincia di Trento.

3) Per quanto riguarda le modifiche all'art. 18 della L.R. n. 5 in tema di eleggibilità approvate dalla Commissione, la Giunta si dichiara d'accordo.

Vorrei invece soffermarmi sul problema delle incompatibilità di cui all'art. 20 della L.R. n. 5, problema che pur non facendo oggetto del disegno di legge è stato sollevato tanto in Commissione, quanto in aula in sede di discussione generale.

Il problema è sorto in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 1966, la quale peraltro limita la incostituzionalità della norma soltanto per quanto riguarda la incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di deputato o senatore.

La questione della incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di consigliere regionale è sorta in sede locale e ritengo non possa aver nessun addentellato con la sentenza, ma che si tratti piuttosto di un giudizio discrezionale di ordine politico spettante al Consiglio regionale.

La precedente legge regionale (6 aprile 1956, n. 5) all'art. 20 stabiliva la incompatibilità tra consigliere comunale e membro della Giunta regionale o della Giunta provinciale in stretta analogia con quanto stabiliva l'art. 17 dell'allora vigente T.U. 5 aprile 1951, n. 203.

Tale norma è ora riprodotta nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570. In sede di approvazione della legge n. 28 del 19 settembre 1963 da più parti è stato fatto osservare la necessità di estendere la incompatibilità prevista per i soli membri della Giunta regionale e provinciale a tutti i consiglieri regionali, sia perché tenuto conto del numero dei componenti di dette Giunte che sono nel complesso 29 su 52, sia perché alcuni consiglieri regionali non impegnati nella Giunta regionale o provinciale fanno parte però di Commissioni, Comitati, ecc., che se non hanno potestà deliberativa come la Giunta hanno comunque compiti di rilevanza nei riflessi dei problemi che si discutono.

Tutto sommato quindi, la estensione disposta dalla legge n. 28, ha trovato a suo tempo giustificazione anche dal fatto che i consiglieri (pochi in verità) che non rivestono dette cariche possono durante il quadriennio essere chiamati a ricoprire le cariche medesime e pertanto ragioni di chiarezza e di semplicità hanno consigliato la predetta estensione della incompatibilità.

Questi sono stati alcuni degli argomenti che hanno trovato l'adesione quasi totalitaria dei consiglieri regionali.

Il problema poi era sorto anche in sede di modifica della legge sulla elezione del Consiglio regionale, la quale prevedeva la incompatibilità fra la carica di Sindaco e di Assessore comunale con quella di consigliere regionale. In tale occasione è stato pure rilevato che non sarebbe giusto ammettere la eleggibilità a consigliere regionale di un consigliere comunale ed escludere invece l'assessore comunale, in quanto tra le due posizioni (quella di consigliere comunale e di assessore comunale) non esisterebbe una sostanziale differenza, nei riflessi della eleggibilità a consigliere regionale, poiché i due organi comunali, Consiglio e Giunta, hanno in pratica poteri deliberativi analoghi distinti solo per ragioni di valore ed anzi la maggiore responsabilità e la maggiore competenza del Consiglio comunale potrebbe giustificare più la esclusione della carica di consigliere regionale del consigliere comunale di quanto non lo possa giustificare la carica di assessore comunale con quella di consigliere regionale.

È stato appunto in considerazione anche di questo argomento che modificando l'art. 20 della legge n. 5 (elezioni comunali) ha trovato pieno consenso la modifica della esten-

sione dell'incompatibilità a tutti i consiglieri regionali alla carica di consigliere comunale.

Per ragioni di reciprocità della norma contenuta nelle due leggi (quella per le elezioni del Consiglio comunale e quella per le elezioni del Consiglio regionale) lo stesso concetto è stato inserito nella legge n. 23 del 18 giugno 1964, modificatrice della legge n. 24 del 1952 sulla elezione del Consiglio regionale.

Molti altri sarebbero gli argomenti di ordine pratico per sostenere la tesi del mantenimento della norma attualmente in vigore (incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di consigliere regionale), ritengo peraltro che le ragioni esposte siano sufficienti per confermare quella che è stata la ponderata decisione adottata nel 1963 e nel 1964 dal Consiglio regionale, anche perché non sono emerse successivamente circostanze tali da far mutare questa decisione.

Quello che tengo a precisare è, ripeto, che nessuna connessione esiste tra la sentenza della Corte Costituzionale, la quale dichiara incostituzionale l'art. 20 della nostra legge, non tanto per ragioni di opportunità quanto per incompetenza del Consiglio regionale ad interferire nella posizione di senatore o deputato. Chiaro è che se anche la posizione di consigliere regionale fosse entrata nell'ipotesi di cui si occupa la sentenza certamente la Corte Costituzionale non avrebbe ignorato la circostanza e pertanto è chiaro che è lasciata al Consiglio regionale ogni decisione in merito.

In sede di commissione è stata poi esaminata la proposta di estendere l'ineleggibilità in misura maggiore di quanto non sia attualmente previsto dal punto 2) dell'art. 18 agli impiegati dello Stato, della Regione e della Provincia. Attualmente la ineleggibilità è limitata a coloro che « hanno la vigilanza sui Comuni ». In sede di commissione l'argomento non si è concretato in una proposta di emendamento in quanto taluni commissari si sono riservati di approfondire il tema per trattarlo in aula.

Sul tema in parola vorrei svolgere alcune considerazioni generali.

È vero che nella nostra Regione riesce piuttosto problematico stabilire quali siano gli uffici, e quindi i relativi impiegati che nei riguardi dei Comuni esercitano un'attività di controllo (vigilanza) e pertanto in sede pratica sorgono sempre gravi problemi di interpretazione della norma, anche perché volendo limitare la ineleggibilità ai funzionari ed impiegati che esercitano detto controllo, si presenta sempre la difficoltà della diversa organizzazione burocratica della Giunta provinciale di Bolzano e della Giunta provinciale di Trento ed inoltre la difficoltà di stabilire quali uffici della Regione esercitino o non esercitino un'attività di vigilanza. Tale difficoltà non sorge nelle vecchie province dove i funzionari addetti agli uffici di Vigilanza sono ben individuabili, essendo in atto un ordinamento burocratico unico per tutte le Prefetture e l'assegnazione ai singoli uffici avviene con provvedimento formale collegato anche alla posizione di carriera ed allo sviluppo di carriera degli interessati.

Negli uffici regionali - provinciali, come è noto, ciò non avviene e da qui la difficoltà di stabilire gli esclusi dell'elettorato comunale passivo. È certo che una estensione a tutto il personale regionale - provinciale della ineleggibilità porterebbe, senza giustificato motivo, un numero eccessivo di elettori alla privazione del diritto elettorale passivo, e sarebbe ingiustificato escludere per esempio uscieri, autisti (caso estremo). Si potrebbe peraltro individuare una categoria ben definita di persone investite di particolari responsabilità sia che ricoprano di fatto sia che potenzialmente possa-

no ricoprire per ragioni della loro posizione di carriera quegli uffici ai quali è demandato un compito di vigilanza sui Comuni. Del resto una analoga norma la troviamo all'art. 12, lett. f) della legge sulle elezioni del Consiglio regionale per quanto riguarda i segretari generali della Regione e delle due Province di Trento e Bolzano, nonché i *Capi Servizio delle rispettive Amministrazioni.*

È vero che la espressione « Capo Servizio » ha dato luogo a difficoltà interpretative, poiché è stato necessario stabilire ciò che è « servizio » e ciò che è « ufficio », colui che è capo di un settore che comprende più uffici, e colui che è capo di un modesto servizio che comprende un solo ufficio (vedi caso del cons. Bolognani e di altri). Il problema è stato risolto considerando « Capo Servizio » il funzionario più elevato di una branca principale di suddivisione funzionale della Provincia.

Il concetto potrebbe essere assunto anche in questa sede, tanto più che la Regione ha già operante una legge che ripartisce l'ordinamento burocratico in Divisioni, Ispettorati, Direzioni, e sarebbe pertanto facile richiamare queste qualifiche. Per quanto riguarda la Provincia è pure in atto una ripartizione burocratica e si potrebbe richiamare qualifiche rispondenti oltre naturalmente, per la Provincia, tutto il personale con funzioni direttive degli Assessorati (per la Provincia di Trento) e degli Uffici (per la Provincia di Bolzano) con compiti specifici di vigilanza sui Comuni.

Tale soluzione risulterebbe di compromesso tra le attuali lacune interpretative della legge in vigore e le proposte più generali che certamente verranno avanzate. Non dobbiamo dimenticare che in sede nazionale su questo tema sia in dottrina che in giurisprudenza, sono sorte molte perplessità e che vengono sostenute tesi diverse (vedi ad es. il caso dell'Ing. Capo del Genio Civile, che ha dato motivo di differenti decisioni giurisdizionali, vedi ad es. Dottrina — Spadaccini 1960, Casa Ed. Jandi Sapi — Roma, a pag. 174 sostiene che « vennero dalla giurisprudenza ritenuti ineleggibili il Prefetto, il Vice Prefetto ed i funzionari dei loro uffici, nella circoscrizione territoriale in cui esercitano le loro funzioni, nonché il Ministro per l'Interno, il suo Sottosegretario di Stato ed i funzionari amministrativi dello stesso Ministero in tutto il territorio nazionale »).

Altro tema trattato in Commissione senza peraltro che venisse concretato in emendamento formale è quello relativo alla ineleggibilità per « lite pendente » di cui al punto 8) del citato art. 18.

Qui devo precisare che dal 1946 cioè dall'emanazione della legge relativa alla ricostituzione degli organi comunali su basi elettive e fino al 1955 - 1956 la espressione « lite pendente » è stata interpretata in senso restrittivo e pertanto i casi di ineleggibilità sono stati numerosi.

Gradualmente però e di fronte a casi concreti che mettevano in evidenza l'assurdità di una tale rigida applicazione della legge, il concetto di lite pendente ha trovato un ridimensionamento e quindi è stato possibile evitare i casi di ineleggibilità. A ciò è concorso anche l'operato chiarificatore di alcune decisioni della Corte di Cassazione e tra queste quella del 10 aprile 1958, n. 1179, la quale si è occupata più direttamente del problema sollevato dalla nostra Commissione legislativa.

Infatti era sorto il dubbio se anche i ricorsi in materia tributaria potessero dar luogo alla esistenza di lite data l'incerta natura — allora messa in discussione — di organo giurisdizionale delle Commissioni tributarie. La sentenza citata afferma in modo chiaro e preciso la

natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie (comunale, distrettuale, provinciale e centrale) e su questo punto anche la giurisprudenza è ormai concorde. Dal che si desume che qualsiasi controversia pendente dinnanzi ad una Commissione tributaria raffigura senza incertezza l'ipotesi della così detta lite pendente con il Comune, con la conseguenza che nel caso in cui un consigliere comunale sia interessato in detta lite viene automaticamente a ricadere sotto la predetta norma che prevede l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica se il consigliere è in carica.

Siccome peraltro lo stesso concetto era stato annunciato da precedenti sentenze della Cassazione, le quali avevano trovato discorde la giurisprudenza per l'assurdità che tale decisione metteva in essere (ad es. il caso di estromettere dal Consiglio comunale un indesiderato: basta ricorrere ad una tassazione non rispondente alla reale per constringerlo a far ricorso).

Il merito quindi di tale sentenza è stato quello non tanto di confermare la natura giurisdizionale delle predette Commissioni tributarie, perché era già pacifico, quanto invece di stabilire che non si ha lite pendente nel caso in cui « . . .la lite si appalesi — prima facie — del tutto *artificiosa o apparente* ».

Dal ché si rileva che un semplice ricorso contro accertamento tributario non determina « ipso jure » ineleggibilità o decadenza del consigliere ricorrente, pure essendo in atto per definizione della Corte di Cassazione, una lite pendente.

In questo caso prima di dichiarare la decadenza di un consigliere per il solo fatto che ha interposto ricorso alla Commissione sarà necessario stabilire se gli accertamenti dell'ufficio tasse comunali o la Giunta rispondano alla effettiva situazione contributiva dell'interessato, al fine di stabilire se esiste o meno una sproporzione tra il reddito stabilito dall'ufficio tasse del Comune ed il reddito effettivo goduto dall'interessato (il che può essere accertato anche in base ad elementi forniti direttamente dall'interessato).

È pacifico quindi che esistendo una siffatta sproporzione non si configura la lite pendente in quanto siamo difronte al caso esplicitamente previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione, perché qui si tratta di lite artificiosa o apparente che la Cassazione stessa ha messo in rilievo per escludere l'esistenza della lite, malgrado la presenza di un ricorso ad un organo giurisdizionale. A tutto ciò devesi aggiungere un'altra circostanza che la lite non può essere ancora considerata realmente pendente per il procedimento tributario l'interessato ha sempre possibilità di addivenire ad una conciliazione e quindi concordare il reddito accertato dall'ufficio in misura inferiore.

In questo caso il concordato rappresenta una risoluzione in sede amministrativa della lite giurisdizionale ed arresta il procedimento della medesima, per cui anche in presenza di un ricorso non ancora preso in considerazione dall'organo giurisdizionale competente non può ancora parlarsi di ineleggibilità operante del consigliere che ha presentato ricorso.

Il quarto argomento, sollevato dal Consigliere de Carneri, già in Commissione ed ora in aula, ha messo in rilievo la necessità di modificare la norma di cui all'art. 65 della L.R. n. 5 in ordine alla assegnazione dei seggi residui dopo la prima ripartizione ed in proposito ha formulata concreta proposta nel senso di applicare il criterio dei più alti resti fino ad esaurimento dei seggi residui.

Vorrei a questo punto precisare che non esiste metodo elettorale che non presenti lacune (si veda in proposito l'ampia dimostrazio-

ne data dal trattato sui « Sistemi elettorali » del prof. Schepis).

Lo stesso metodo proposto dal de Carneri, che si identifica con quello della « proporzionale pura », in realtà porta a risultati sorprendenti se si tiene conto della proporzione del « costo - seggio » fra le varie liste e tale lacuna può manifestarsi in forma ancora più grave se, come propone il De Carneri, nel suo emendamento, si dovessero ammettere al secondo riparto anche le liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale, quando le medesime abbiano riscosso un esiguo numero di voti. È evidente che in tali casi il costo - seggio si manifesterà in sproporzione tale da far ritenere l'inconveniente un male maggiore di quello che eccezionalmente potrebbe verificarsi, applicando il metodo Van d'Hont, cioè quello previsto dalla legge regionale. Quindi la Giunta conferma l'attuale dizione.

Quinto argomento, resta ancora il problema della permanenza in carica del sindaco e della Giunta, nel caso di decadenza del consiglio comunale, per perdita della metà dei propri consiglieri; problema sollevato in sede di commissione e risolto con l'emendamento aggiuntivo, approvato in sede medesima.

La Giunta regionale condivide le motivazioni esposte dalla commissione e dal cons. Santoni qui in aula, e dichiara di essere d'accordo con l'emendamento che è stato presentato.

È noto poi che con L.R. 13 aprile 1964, n. 18, è stato modificato il testo dell'ultimo comma dell'art. 34 della L.R. n. 5, in questo senso: « Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ed in tutti i Comuni della provincia di Bolzano, nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore *di un terzo, né inferiore ad un terzo di quello dei consiglieri da eleggere* ».

L'esperienza ha messo in evidenza che, particolarmente nei Comuni minori, il limite del terzo sarebbe troppo elevato.

Dell'argomento si sono occupati i cons. Raffeiner e Nicolodi, che hanno presentato un emendamento sostitutivo e l'iniziativa è stata condivisa dai cons. Molignoni e Volgger.

Al riguardo proporrei che detto limite venisse stabilito al quinto dei consiglieri assegnati al Comune e mi auguro che tale proposta accolga i consensi dell'Assemblea.

Altri eventuali argomenti saranno trattati in sede articolata.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, è sostituito dai seguenti:

« Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla elezione del Consiglio medesimo.

In caso di successiva vacanza dell'ufficio di sindaco, l'elezione ha luogo entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della vacanza ».

È posto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

L'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, è abrogato.

È posto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Art. 3

Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

« I Consigli comunali restano in carica cinque anni.

Essi esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni ».

Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso previsto dalla lettera b) del presente articolo, la Giunta provinciale provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un commissario sino a quando il Consiglio non venga rinnovato ».

È stato presentato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'art. 3, a firma Santoni, Fronza e Bolognani:

Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo l'amministrazione del comune è affidata ad un commissario nominato dalla Giunta provinciale per delega della Regione ».

Chi chiede la parola su questo emendamento?

La parola al cons. Manica.

MANICA: (P.S.U.): Mi pare di dover manifestare il mio disaccordo su questa proposta di emendamento, perché ritengo che, sotto il profilo democratico, fino a che ci sono degli organi, quale la Giunta comunale o il sindaco in carica, che possono espletare le loro funzioni, non sia giusto procedere alla nomina di un commissario ad hoc. Vale a dire, ritengo che la Giunta comunale sia comunque preferibile ad un commissario, perché si tratta di un gruppo di persone che hanno esperienza, conoscenza dei problemi e che, ripeto, sotto il profilo democratico, indubbiamente rappresentano qualche cosa di migliore che non sia un commissario. E per questo, per quello che mi riguarda, io voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Santoni.

SANTONI (D.C.): Brevemente, perché le ragioni per cui ho proposto questo emendamento le ho già illustrate in sede di discussione generale. In ogni caso, uno degli argomenti che mi pareva fosse più pertinente agli effetti di sostenere l'opportunità di questo emendamento, era che in seguito all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento dei comuni, era necessario che ci fosse costantemente un rapporto fiduciario fra Giunta e Consiglio comunale; che ci fosse la fiducia del Consiglio alla Giunta. Quando, per dimissioni della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, viene meno questo rapporto fiduciario fra organo di primo grado e organo di secondo grado, che è la Giunta, si ritiene che sia molto più garantita l'obiettività della gestione del comune in un periodo assolutamente straordinario e ben determinato, quando c'è un commissario. In ogni caso sembra che sia un principio costante della legislazione a questo riguardo che, quando viene a cadere l'organo di primo grado, decada anche l'organo di secondo grado. Infatti, per diventare sindaco, è necessa-

rio essere consigliere comunale; quando viene dichiarato decaduto l'organo, il Consiglio comunale, è evidente che anche chi è sindaco ed assessore non ha più la qualifica di consigliere comunale. Ora questa sembra una ragione che milita a sostegno della opportunità di accogliere questo emendamento. Un altro argomento, che poi è implicito del primo, potrebbe essere quello che quando il Consiglio comunale vota la sfiducia alla Giunta, la Giunta deve dimettersi. Talvolta, un modo più clamoroso di quello della mozione di sfiducia per dare sfiducia alla Giunta, è proprio quello, che è posto in atto da molti Consigli comunali, di dimettersi. In questo caso non solo si dà sfiducia alla Giunta, ma addirittura si manifesta la convinzione che non ci siano alternative nel sostituire questa determinata Giunta, che ha la sfiducia del Consiglio. E poi c'è il problema dell'andamento delle cose durante quel determinato periodo in cui viene a mancare appunto il Consiglio comunale. Il commissario ha anche competenze straordinarie, mentre la Giunta potrebbe svolgere soltanto l'ordinaria amministrazione. Ora io credo — e il mio emendamento è venuto ad ampliare quello proposto dalla Commissione — che, per ragioni di chiarezza, non sia il caso di limitare la nomina del Commissario soltanto nell'ipotesi di cui al punto b) dell'art. 11 della legge elettorale regionale, ma che sia opportuno estenderla a tutti i casi in cui, per ragioni obiettive, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri.

Qui si poteva fare anche un discorso di legittimità, in quanto c'è una sentenza della Corte costituzionale, la 126, che dichiara incostituzionale l'art. 17 del vecchio disegno di legge sull'ordinamento dei comuni della Regione, in cui si dava alla Regione la possibilità di nominare i commissari, in caso di scioglimento dei consigli comunali; quando cioè c'era un'ipotesi di ordine pubblico. Le ragioni per cui questa norma è stata dichiarata incostituzionale, le ho già esposte l'altra volta e qui non le ripeto. In questo caso, siamo di fronte invece ad un fatto obiettivo. Non c'è un intervento attivo dell'organo Regione, dell'ente Regione, per sciogliere un Consiglio comunale, che per ragioni di ordine pubblico non può funzionare. C'è invece la constatazione di un mero dato di fatto, il venir meno nella mancanza della maggioranza dei consiglieri, e in questo caso, anche da una corretta interpretazione della sentenza della Corte costituzionale del '63, n. 126, è chiaro che la competenza della nomina di un commissario è della Regione e la Regione può far questo, delegando il compito di nomina di commissari . . .

(Interruzione).

SANTONI (D.C.): Io credo di sì, perché l'ordinamento dei comuni, rientra . . .

(Interruzione).

SANTONI (D.C.): Appunto. In ogni caso, per le ragioni che ho esposto, io ritengo di dover sostenere l'opportunità della approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es geht hier darum, was mit der Gemeindeverwaltung in der Zeit geschehen soll, in der der Gemeinderat nicht mehr funktioniert, und zwar sei es weil eine Abtrennung eines Stückes des Gemeindegebietes stattgefunden hat, wodurch wenigstens ein Viertel der Bevölkerung von dieser Gemeinde wegfällt, sei es weil der Ge-

meinderat wegen Rücktritt mehr als die Hälfte seiner Mitglieder verloren hat, sei es weil sich durch eine Gebietsänderung die Anzahl der Bevölkerung und damit die Anzahl der vorgesehenen Gemeinderäte wesentlich geändert hat. Die Kommission hat vorgeschlagen, daß der Gemeindeausschuß, wenn durch Rücktritt von mehr als der Hälfte der Gemeinderäte die Grundlage für das Funktionieren des Gemeinderates und damit auch des Ausschusses weggefallen ist, nicht weiter funktionieren soll.

Der Abgeordnete Santoni schlägt vor, daß man diese Regelung, d.h. die Ernennung eines Kommissars bei Ausfall des Gemeinderates aus diesen Gründen auch auf die anderen zwei Fälle ausdehne. Ich möchte sagen, diese Ausdehnung entspricht dem Sinne dessen, was wir als Kommission vorgeschlagen haben, muß aber sofort hinzufügen, daß wir auch vorgesehen haben, daß der Landesausschuß den Kommissar ernennt, jedoch nicht im Auftrag der Region. Hier ist nach meiner Ansicht der Art. 14 nicht anwendbar, sondern in diesem Fall ernennt der Landesausschuß den Kommissar aus eigenem Recht, und zwar auf Grund des Art. 52 der regionalen Gemeindeordnung, der sogenannten « Ersatzvornahme » (controllo sostitutivo), die dem Staatsgesetz nachgebildet ist und wo es heißt, daß der Landesausschuß eigene Kommissare an die Gemeinden entsendet, unter anderem auch, um diese in der Zeit, in der sie nicht funktionsfähig sind, zu verwalten. Und das trifft meiner Ansicht nach, d.h. nach demokratischer Auffassung, wie sie auch der Abgeordnete Santoni vertritt, in allen drei Fällen zu. Ich für meinen Teil wäre mit dieser Ausdehnung einverstanden, ohne jedoch den Art. 14 anzuwenden, sondern den Art. 52 der regionalen Gemeindeordnung, wo es heißt, daß der Landesausschuß — so wie früher der Präfekt — Kommissare für die verhältnismäßig kurze Zeit, wo die Gemeinde nicht funktionsfähig ist, entsendet. Also ich möchte die Abgeordneten Santoni, Fronza, Bolognani hier ersuchen, diese « Delegierung von seiten der Region » wegzulassen, weil dies ein Widerspruch zum Art. 52 der regionalen Gemeindeordnung wäre.

(Si tratta qui di vedere cosa succede della amministrazione comunale in quel periodo in cui il Consiglio comunale non è più in funzione, sia perché un tratto del territorio comunale è stato distaccato cosicché almeno un quarto della popolazione del comune viene a mancare, sia perché in Consiglio comunale viene a mancare di più della metà dei suoi membri per causa di dimissione, sia perché il numero della popolazione e con ciò il previsto numero dei consiglieri comunali è sostanzialmente mutato a causa di un cambiamento territoriale. La commissione ha proposto che la Giunta comunale cessi di funzionare quando, per motivi di dimissione di più della metà dei consiglieri comunali, viene a mancare la base per il funzionamento del Consiglio comunale e dunque anche della Giunta.

Il consigliere Santoni propone che questa norma, cioè la nomina di un commissario nel caso di scioglimento del Consiglio comunale per il motivo predetto, venga estesa anche agli altri due casi. Vorrei dire che questa estensione corrisponde nel suo senso alle proposte da noi fatte in commissione, devo però aggiungere che anche noi avevamo previsto la nomina del commissario tramite la Giunta provinciale, tuttavia non per delega della Regione. A mio parere qui non è applicabile l'articolo 14, perché in questo caso il commissario deve essere nominato dalla Giunta provinciale di proprio diritto, e precisamente in base all'art. 52 dell'ordinamento dei comuni della Regione, cioè in base al cosiddetto controllo sostitutivo, ricalcando la legge nazionale, e dove si dice che

la Giunta provinciale invia i propri commissari ai Comuni, tra l'altro anche per amministrare questi nel periodo in cui non sono in grado di funzionare. E questo succede a parer mio e secondo i concetti democratici sostenuti anche dal consigliere Santoni, in tutti e tre i casi. Io per conto mio sarei d'accordo con questa estensione, senza tuttavia applicare l'articolo 14, bensì l'articolo 52 dell'ordinamento dei comuni della Regione, dove si dice che la Giunta provinciale, come a suo tempo il Prefetto, invia i commissari per quei periodi relativamente brevi in cui i comuni non sono in grado di funzionare. Vorrei dunque chiedere ai consiglieri Santoni, Fronza e Bolognani di omettere le parole « per delega della Regione » perché in contraddizione con l'articolo 52 dell'ordinamento dei comuni della Regione.)

PRESIDENTE: Dunque il cons. Benedikter propone di stralciare le parole « per delega della Regione ».

Chi chiede ancora la parola?

La parola all'assessore Fronza.

FRONZA (assessore enti locali - D.C.): Vorrei dire subito che l'argomento trattato in questo emendamento, che estende quell'emendamento che è stato approvato in commissione, non è stato presentato dalla Giunta regionale, perché il suo progetto prevedeva il mantenimento dell'attuale dizione dell'art. 11. Ma mi sembra che in commissione, se non erro, proprio le ragioni che ha detto il cons. Manica per dire che non è opportuno approvare questo emendamento, qualche altro invece le abbia dette per sostenere l'emendamento. Qualcuno ha detto, lì in commissione, mi pare anche il cons. Benedikter: quando manca il rapporto di fiducia del Consiglio comunale verso la Giunta, è opportuno che questa Giunta venga dimessa di ufficio e si nomini un commissario. Lei dice invece che perlomeno c'è una parvenza di organo democratico, perché si tratta di persone elette. La Giunta si rimette al Consiglio per l'approvazione di questo emendamento, pur dichiarando che effettivamente può darsi che in determinati comuni, anzi dei casi si sono verificati, talvolta quattro-cinque membri della Giunta, secondo la consistenza del comune, restino in carica malgrado l'opinione della maggioranza dei consiglieri comunali. Quindi si tratta proprio di un atto democratico eliminarli e nominare al loro posto un commissario. Tanto più che si sa che si è obbligati entro tre mesi a rifare le elezioni, o tutt'al più prorogare fino a sei mesi. Quindi è una materia molto opinabile, che si può vedere da un lato oppure dall'altro, perché la mancanza di un rapporto di fiducia della maggioranza dei consiglieri si è verificata anche nella provincia di Trento. È proprio il caso di un comune, recentemente, in cui la Giunta stava in piedi malgrado l'opinione della maggioranza del Consiglio comunale, il quale non riteneva opportuno mantenere l'incarico della Giunta, perché, secondo la maggioranza, non faceva gli interessi del comune.

Per quanto riguarda l'argomento sostenuto dal cons. Benedikter, io sosterrei, se passa l'emendamento, che si mantenga « per delega della Regione », perché qui non entra nell'ipotesi dell'art. 52, cioè nel potere sostitutivo, ma entra nel potere di nomina dei commissari, che prima appunto era del Commissariato del Governo, e secondo la legge spetta invece alla Regione. Quindi se fosse potere sostitutivo, effettivamente ha ragione il cons. Benedikter, sarebbe la Giunta provinciale a provvedere direttamente alla nomina, come prevede l'art. 52, che parla appunto di « nomine di commissari ad hoc per carenza di organi », perché non

hanno fatto degli atti obbligatori. Qui però si tratta di una nomina di un commissario per un periodo di carenza del Consiglio comunale per queste tre ipotesi previste dall'art. 11 della vigente legge elettorale. Quindi, se il Consiglio regionale crede opportuno di votare l'emendamento presentato, lo voti nella sua dizione presentata, per questi argomenti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wenn der Regionalausschuß bei diesem Standpunkt bleibt, dann widersetze ich mich dieser Abänderung, und zwar mit folgender Begründung: Die Region hat nur das Recht der Ersatzvornahme (controllo sostitutivo), um einen Kommissar zu ernennen. Sie hat sonst kein anderes Recht, denn wir wissen, daß leider die Auflösung der Gemeinderäte und die damit zusammenhängende Ernennung eines Kommissars infolge der Auflösung vom Verfassungsgerichtshof als nicht in die Zuständigkeit der Region fallend erklärt worden ist. Es gibt also außerhalb des Rechtes des «controllo sostitutivo» keine andere Möglichkeit, durch die Regionalgesetzgebung die Ernennung eines Kommissars zu regeln. Das andere Recht, das wir ja auch verfochten haben, nämlich daß die Region für die Auflösung von Gemeinderäten zuständig sein soll und damit auch für die Ernennung von Kommissaren in Hinblick auf die Auflösung oder als Folge der Auflösung, ist weggefallen. Es gibt also keinen dritten Weg, um die Ernennung eines Kommissars außerhalb des Art. 52 der Gemeindeordnung vorzunehmen. Wenn also Assessor Fronza, der ja diesen Antrag der Ausdehnung auf alle drei Fälle mitunterschrieben hat, auf diesem Standpunkt steht, dann bin ich der Ansicht, daß damit die Landesautonomie, und zwar Art. 48 des Autonomiestatuts, verletzt wird, denn der Verfassungsgerichtshof — also nicht nur das Regionalgesetz über die Gemeindeordnung — hat damals 1958 im Zusammenhang mit der Ernennung eines Kommissars bei den Etschwerken festgestellt, daß dieser « controllo sostitutivo », der zur Ernennung eines Kommissars führen kann, ausschließlich Zuständigkeit des Landesausschusses ist. Nachdem es keinen anderen Titel gibt, unter welchem für die Gemeindeverwaltung im allgemeinen und für deren Funktion ein Kommissar ernennt werden kann, wäre das, wie gesagt, eine Verletzung des Art. 48 des Autonomiestatuts.

(Se la Giunta regionale mantiene questo punto di vista, io mi oppongo a questo emendamento per il seguente motivo: la Regione ha solo il diritto del controllo sostitutivo per nominare un commissario. Non possiede nessun altro diritto, in quanto sappiamo, che purtroppo lo scioglimento dei Consigli comunali e la nomina di un commissario in seguito allo scioglimento, secondo le dichiarazioni della Corte Costituzionale, non rientra fra le competenze della Regione. Non esiste dunque oltre al titolo del controllo sostitutivo altra possibilità di regolare la nomina di un commissario tramite la legislazione regionale. L'altro titolo, pure da noi sostenuto e cioè che la Regione fosse competente per lo scioglimento di Consigli comunali e dunque anche per la nomina di commissari in seguito allo scioglimento, è stato abrogato. Non esiste dunque una terza via per attuare la nomina del commissario al di fuori dell'art. 52 dell'ordinamento dei comuni. Se l'assessore Fronza, che pure ha firmato questa richiesta di estensione su tutti e tre i casi, mantiene perciò questa sua posizione, allora, a mio parere viene violata l'autonomia provinciale e cioè l'art. 48 dello Statuto, perché la Corte Costituzionale, e dunque non solo la legge re-

gionale sull'ordinamento dei comuni, nel 1958, in relazione alla nomina di un commissario per l'Azienda Elettrica Comunale, ha constatato che questo controllo sostitutivo, che può condurre alla nomina di un commissario, è esclusivamente di competenza della Giunta provinciale. Poiché non esiste alcun altro titolo sotto il quale possa essere nominato un commissario per l'amministrazione comunale in generale e per il suo funzionamento in particolare, questa norma, come detto, sarebbe una violazione dell'art. 48 dello Statuto di autonomia.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Santoni.

SANTONI (D.C.): A proposito della proposta fatta adesso dal cons. Benedikter di togliere l'ultima parte dell'emendamento, dove appunto si indica che il commissario è nominato dalla Giunta provinciale per delega della Regione, io mi permetto di sostenere il punto di vista iniziale, quello che è stato espresso nell'emendamento, per le ragioni che ho esposto già a questo proposito in sede di discussione generale. Infatti, il caso di sostituzione dell'organo ordinario decaduto per la perdita della metà dei propri membri, sembra non possa essere risolto dall'art. 52 della legge sull'ordinamento dei comuni, che tratta della nomina dei commissari per la temporanea reggenza del comune, perché l'organo ordinario non può, per qualsiasi ragione, funzionare. Nei casi previsti dall'art. 11 della legge sull'ordinamento dei comuni, il Consiglio comunale non è che non possa funzionare per qualsiasi ragione, ma il Consiglio comunale non esiste addirittura, perché è decaduto. Ora è evidente che in questo caso non si può parlare di applicazione pura e semplice dell'art. 52 della legge sull'ordinamento dei comuni, ma bisogna parlare di una vera e propria nomina di un commissario, che rientra fra le competenze regionali sull'ordinamento dei comuni. Mentre per l'art. 52 esiste in carica l'organo Consiglio comunale, per l'art. 11 della legge regionale, della legge che stiamo trattando in questo momento, della legge elettorale regionale, della legge n. 5 e n. 28 del '63, non esiste più l'organo, ed è per questo che bisogna nominare il commissario, e pertanto la competenza non è esclusivamente della Giunta provinciale, perché non ha competenza la Provincia in materia di ordinamento dei comuni, ma rientra nella più vasta competenza dell'ordinamento dei comuni della regione.

Per queste ragioni di ordine giuridico, io ritengo di dover sostenere l'opportunità che l'emendamento venga mantenuto nella sua stesura originaria.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Molignoni.

MOLIGNONI (P.S.U.): Una proposta, signor Presidente: guardi, io so benissimo che non si tratta di un argomento di fondo, di una importanza essenziale, però è chiaro, è evidente, da quanto è stato detto fino a questo momento, che ci sono notevoli dissensi; dissensi nell'ambito della maggioranza sull'approvazione del testo che ci viene presentato, dissensi anche da parte della S.V.P., per quanto riguarda l'emendamento Santoni, chiamiamolo così. Io vi dico subito che non è che mi impressionino le votazioni a ruota libera, qualcuno lo sa qui dentro; però io penso che prima di arrivare a una votazione che trova una generalità di dissensi nell'ambito di tutti i gruppi, sarebbe opportuno fare una brevissima interruzione, una breve riunione dei capigruppo e vedere se riusciamo a trovare una formula

che soddisfi tutte le esigenze, che quanto meno soddisfi le maggiori esigenze.

Io quindi faccio formale proposta per una brevissima sospensione e una riunione dei capigruppo interessati al problema.

PRESIDENTE: Dunque lei ha fatto la proposta di sospendere la seduta e riunire i capigruppo.

Bene, sospendiamo la seduta per dieci minuti.

Prego i signori capigruppo di venire nella sala adiacente.

(Ore 11.06).

Ore 11.50.

PRESIDENTE: Prego i signori consiglieri di prendere posto.

Dunque, signori consiglieri, non è stato raggiunto un accordo. Non è stato possibile raggiungere un accordo, perciò andiamo ai voti. C'è qualcuno ancora che vuol parlare?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir haben zum Antrag Santoni, Fronza und Bolognani einen Abänderungsantrag eingebracht und ich begründe noch einmal etwas systematischer, warum ich der Ansicht bin, daß, wenn dieser Antrag so wie vorgeschlagen durchgeht, dann nicht nur der Art. 48 des Autonomiestatuts verletzt wird, sondern, auf Grund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes vom 19. Juni 1958, eine Bestimmung geschaffen würde, für die die Region nicht zuständig ist. Man war sich in dieser Sitzung einig, daß in diesen Fällen, d.h. wenn die Mehrheit der Gemeinderäte zurücktritt, wenn durch eine Gebietsabtrennung eine Änderung in der Anzahl der Gemeinderäte eintritt oder wenn ein Viertel der Bevölkerung wegfällt, der Ausschuß nicht weiter verwalten kann, sondern daß dann, den demokratischen Spielregeln entsprechend, für eine Zeit von drei bis höchstens sechs Monaten ein Kommissar ernannt wird. Die große Mehrheit war der Ansicht, das wäre richtig und demokratisch einwandfrei. Dann besteht der Streit also nur mehr darin, ob dieser Kommissar vom Landesausschuß oder vom Regionalausschuß ernannt werden soll. Assessor Fronza ist für den Landesausschuß, jedoch im Auftrag der Region, also für eine übertragene Befugnis. Ich weiß nicht, ob auch der Regionalausschuß dieser Meinung ist. Ich stehe auf dem Standpunkt, daß hier entweder eine Ernennung durch den Landesausschuß auf Grund des Art. 48 in Frage kommt, oder weder der Landesausschuß noch der Regionalausschuß zuständig ist, diesen Kommissar zu ernennen. Ich berufe mich auf das Urteil Nr. 38 des Verfassungsgerichthofes vom 19. Juni 1958; damals hatte der Landesausschuß einen Kommissar bei den Etschwerken ernannt, weil der Verwaltungsrat nicht mehr funktionsfähig war. Diese Ernennung ist angefochten worden und der Verfassungsgerichtshof hat dann im Punkt, auf den es ankommt, in bezug auf Art. 19 des staatlichen Gemeinde- und Provinzgesetzes gesagt: « Il prefetto ha la facoltà di inviare appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali anche per reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario qualora non fossero per qualsiasi ragione in grado di funzionare. » Uns sagt der Verfassungsgerichtshof: « Le attribuzioni dei prefetti in materia di vigilanza e tutela degli enti locali spettano alla Giunta provinciale in base all'art. 48, n. 5, dello Statuto. » Also er sagte, diese Befugnis steht den Landesausschüssen auf Grund des Art. 48 zu. Man hat dem Rechnung getragen, indem man im Art. 52 der regionalen Gemeindeordnung diese staatliche Bestimmung über-

nommen und den Landesausschüssen zugesprochen hat, ohne das Wort « auf Grund einer Delegierung » bzw. « im Auftrag der Region » zu sagen, also ohne den Art. 14 heranzuziehen.

Jetzt muß ich aber noch etwas sagen: Seinerzeit haben auch wir in der regionalen Gemeindeordnung, und ich als zuständiger Regionalassessor und dann als Präsident der zuständigen Kommission, immer verfochten, daß der Regionalausschuß für die Auflösung der Gemeinderäte zuständig sein soll, und zwar nicht wenn es um Belange der öffentlichen Ordnung, sondern um fortwährende, wiederholte Gesetzesverletzungen geht, dann soll der Regionalausschuß für die Auflösung der Gemeinderäte und für die Ernennung der Kommissare zuständig sein. Wir haben dem Staate gegenüber verfochten, daß das eine Zuständigkeit der Region sein soll. Der Verfassungsgerichtshof hat uns da diese Befugnis gestrichen, indem er der Ansicht war, die Auflösung gehöre dem Staat.

Es ist also weder der Regionalausschuß noch der Landesausschuß zuständig für alles, was die Auflösung bedingt und was die Ernennung von Kommissaren in diesem Zusammenhang betrifft. Wenn also der Gemeinderat wegen des Rücktritts der Mehrheit oder wegen der beiden anderen Umstände hinfällig wird, dann können wir uns meiner Ansicht nach nur auf den Tatbestand des Art. 52 berufen, d.h. uns bleibt keine andere Möglichkeit als die Ernennung des Kommissars unter Weiteramtierung des Gemeindeausschusses. Für andere, nicht unter den Begriff der Funktionsunfähigkeit fallende Fälle stehen uns keine Möglichkeiten des Eingreifens offen, weil sie uns durch das Urteil des Verfassungsgerichtshofs entzogen worden sind. Daher bin ich eben der Ansicht, daß man jetzt zwar die Ernennung eines Kommissars vorsehen sollte, was besser den demokratischen Grundsätzen entspräche, aber das für diese Ernennung zuständige Organ muß gemäß Urteil des Verfassungsgerichtshofes der Landesausschuß sein. Einen anderen Tatbestand haben wir nicht zu unserer Verfügung, um eine Zuständigkeit überhaupt auszuüben.

Wenn hier der Abänderungsantrag Santoni so genehmigt würde, wäre dies also eine Verletzung des Art. 48 des Autonomiestatuts. Es genügt nicht zu sagen, es gäbe den Art. 13, der vorsehe, daß die Region dort, wo sie Gesetzgebungsgewalt besitzt, die Verwaltungsmacht hat. Neben dem Art. 13 besteht aber der Art. 48. In der regionalen Gemeindeordnung wird nämlich jeweils genau unterschieden, daß der Landesausschuß aus eigenem Recht Verfügungen trifft, und zwar irgendwie im Zusammenhang mit der Aufsichtsbefugnis. So hat auch der Verfassungsgerichtshof schon im Jahre 1958 befunden. Dies betrifft Dinge, über die der Landesausschuß verfügt, sofern wir mit der Gemeindeordnung zu tun haben, nicht aber mit der Aufsichtsbefugnis, wie z.B. die Genehmigung der Statuten der Verwaltungsgemeinschaften, der Konsortien zwischen Gemeinden usw. Nach der regionalen Gemeindeordnung handelt hier der Landesausschuß im Auftrag der Region. Wenn wir also die Ernennung eines Kommissars vorsehen, dann kann diese Ernennung nur in Hinblick auf den sogenannten « controllo sostitutivo » vorgenommen werden und dieser « controllo sostitutivo » ist auf Grund des Art. 48 ausschließliche Zuständigkeit des Landesausschusses.

(Noi abbiamo presentato un emendamento alla mozione Santoni ed in relazione a ciò vorrei ancora una volta motivare più sistematicamente perché sono del parere che, se questa mozione verrà approvata tale quale è stata presentata, non solo verrà violato l'art. 48 dello Statuto di autonomia, ma — in base alla sen-

tenza della Corte Costituzionale del 19 giugno 1958 — verrebbe pure creata una norma per la quale la Regione non avrebbe alcuna competenza. In questa seduta eravamo d'accordo che in questi casi, cioè quando la maggioranza dei consiglieri si dimette, quando per un distacco territoriale avviene un cambiamento numerico dei consiglieri comunali oppure quando un quarto della popolazione viene a mancare, la Giunta comunale non può continuare ad amministrare, e che allora, corrispondentemente alle regole del giuoco democratico, viene nominato un commissario per un periodo di 3, massimo di 6 mesi. La grande maggioranza era dell'opinione che ciò fosse giusto e democraticamente ineccepibile. Allora la divergenza consiste dunque solo nel fatto, se il commissario debba essere nominato dalla Giunta provinciale oppure da quella regionale. L'assessore Fronza è per la Giunta provinciale, ma per delega della Regione, dunque per un potere delegato. Non so se anche la Giunta regionale sia della stessa opinione. Io sono del parere che, o la nomina avviene tramite la Giunta provinciale in base all'art. 48, o né la Giunta provinciale né quella regionale è competente di nominare questo commissario.

Io mi riferisco alla sentenza della Corte Costituzionale del -19 giugno 1958 n. 38; allora la Giunta provinciale aveva nominato un commissario presso l'Azienda Elettrica Comunale perché il consiglio di amministrazione non era più in grado di funzionare. Questa nomina è stata contestata e la Corte Costituzionale ha poi spiegato al punto relativo dell'art. 19 della legge statale sui comuni e sulle provincie: « Il prefetto ha la facoltà di inviare appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali anche per reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario qualora non fossero per qualsiasi ragione in grado di funzionare ». A noi la Corte Costituzionale aveva detto: « Le attribuzioni dei prefetti in materia di vigilanza e tutela degli enti locali spettano alla Giunta provinciale in base all'art. 48, n. 5 dello Statuto ». Dunque ci diceva che questo potere compete alla Giunta provinciale in base all'art. 48. Di ciò è stato tenuto conto, accogliendo questa norma nell'art. 52 dell'ordinamento dei comuni della Regione ed attribuendola alle Giunte provinciali senza le parole « in base ad una delega », rispettivamente « per delega della Regione », dunque senza tirare in causa l'art. 14.

Ora devo però dire ancora un'altra cosa: a suo tempo anche noi — ed io nella veste di assessore regionale e poi come presidente della relativa commissione — abbiamo sempre difeso per quanto concerne l'ordinamento dei comuni della Regione che la competenza per lo scioglimento dei consigli comunali è della Giunta regionale, ma ciò non nei casi di interessi dell'ordine pubblico, bensì quando si tratta di continue e ripetute violazioni di legge. In questi casi lo scioglimento dei consigli comunali e la nomina dei commissari spetta alla Giunta regionale, e noi abbiamo anche difeso questa competenza della Regione di fronte allo Stato.

La Corte Costituzionale ci ha tolta questa competenza essendo dell'opinione che lo scioglimento spetti allo Stato. Dunque né la Giunta regionale né quella provinciale è competente per tutto ciò che comporta lo scioglimento e che riguarda la nomina di commissari in questo connesso.

Se dunque il Consiglio comunale per dimissioni della maggioranza o per le altre due circostanze decade, noi possiamo richiamarci, a mio parere, solo al dato di fatto dell'art. 52, vale a dire, che non ci rimane altra possibilità che di nominare il commissario, mentre la

Giunta comunale continua il suo funzionamento.

Per i casi che non cadono sotto la definizione dell'impossibilità di funzionamento non abbiamo possibilità di intervento perché sottratteci dalla sentenza della Corte Costituzionale. Per questo motivo sono del parere che ora si preveda sì la nomina del commissario, cosa questa più rispondente ai principi della democrazia, ma che l'organo competente, conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale, sia la Giunta provinciale. Non abbiamo a disposizione altro dato di fatto per esercitare di per sè una competenza.

Se qui venisse approvato l'emendamento Santoni tale quale è, si avrebbe una violazione dell'art. 48 dello Statuto. Non basta richiamarsi all'art. 13, che prevede per la Regione là dove essa ha il potere legislativo, anche la facoltà amministrativa. Oltre all'art. 13 esiste anche l'art. 48. Nell'ordinamento dei comuni della Regione è esattamente precisato ogni qual volta la Giunta provinciale può prendere provvedimenti di proprio diritto, e ciò connesso in qualche modo con il potere di vigilanza. In tale senso ha deciso pure la Corte Costituzionale nel 1958. Si tratta qui di cose su cui decide la Giunta provinciale, trattandosi dell'ordinamento dei comuni e non del potere di vigilanza come lo sarebbe p. es. l'autorizzazione degli statuti delle comunità di amministrazione, dei consorzi fra i comuni. Secondo l'ordinamento dei comuni della Regione la Giunta provinciale agisce in quest'ultimi casi per incarico della Regione. Se dunque prevediamo la nomina di un commissario, questa nomina può essere effettuata solo in base al cosiddetto controllo sostitutivo, il quale, in base all'art. 48 è di esclusiva competenza della Giunta provinciale.)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Santoni.

SANTONI (D.C.): Brevissimamente. Il cons. Benedikter ha già riferito il contenuto della discussione dei capigruppo. Effettivamente non è stato raggiunto l'accordo; è stato raggiunto l'accordo di larga massima sulla prima parte dell'emendamento, che è quello della nomina dei commissari, un accordo direi a grandissima maggioranza, mentre per l'ultima parte, per la proposta che fa il cons. Benedikter, non è stato raggiunto l'accordo, in quanto, sia la Giunta, sia i proponenti, sostengono che l'emendamento deve prevedere che il commissario è nominato dalla Giunta provinciale per delega della Regione. Quanto ha esposto adesso il cons. Benedikter è indubbiamente una tesi giuridica di estremo interesse e molto approfondita. Tuttavia, per essere anche brevi e per non ripetere tutta una serie di argomentazioni, noi riteniamo che il combinato disposto dell'art. 5 dello Statuto e dell'art. 13 — l'art. 5 dà alla Regione la competenza in materia di ordinamento dei comuni e delle Province; l'art. 13 dà alla Regione la corrispondente potestà amministrativa — dia alla Regione la possibilità di nominare il commissario, cioè che indichi chiaramente, per noi con sufficiente chiarezza, la competenza della Regione alla nomina del commissario.

Per questa ragione noi sosteniamo che l'emendamento debba restare nella sua stesura originaria, nel suo testo originario.

PRESIDENTE: C'è ancora qualcuno che chiede la parola? La parola al dott. Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Herr Präsident! Ich beantrage die Geheimabstimmung über den Zusatzabänderungsantrag zum Abänderungsan-

trag, in dem verlangt wird, daß man die Worte « per delega della Regione » streiche.

PRESIDENTE: Io non ho capito la proposta.

VOLGGER (S.V.P.): Ich beantrage die Geheimabstimmung über unseren zusätzlichen Abänderungsantrag.

VOLGGER (S.V.P.): (Signor Presidente, io chiedo che si voti a scrutinio segreto sull'emendamento aggiuntivo al primo emendamento, cioè su quello dove si chiede lo stralcio delle parole « per delega della Regione ».)

PRESIDENTE: Io non ho capito la proposta.

VOLGGER (S.V.P.): (Chiedo che si voti a scrutinio segreto sul nostro emendamento aggiuntivo.)

PRESIDENTE: No, prima votiamo l'emendamento all'emendamento.

(Interruzioni).

PRESIDENTE: Lui lo chiede sull'emendamento all'emendamento, no?

VOLGGER (S.V.P.): Togliere le parole « per delega della Regione ».

PRESIDENTE: Prima, prima.
La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Una spiegazione. Adesso votiamo l'emendamento soppressivo delle ultime parole « per delega della Regione ». È così?

PRESIDENTE: Sì.

CORSINI (P.L.I.): Va bene, grazie.

PRESIDENTE: Si vota per scheda segreta. Lo stralcio delle parole: « per delega della Regione ». Questo è un emendamento all'emendamento; dunque va votato prima.

Si vota sì o no. Chi è per lo stralcio vota sì.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:
Votanti 45
23 sì
21 no
1 scheda bianca.

Votiamo ora l'emendamento sostitutivo, che dice: « Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo l'amministrazione del comune è affidata ad un commissario nominato dalla Giunta provinciale per delega della Regione »: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Pongo ora in votazione tutto l'art. 3, così emendato: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 4

L'art. 13 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, è abrogato.

Pongo in votazione l'art. 4: è approvato all'unanimità.

Art. 5

Nel quinto comma dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, la parola « quadriennio » viene sostituita con la parola « quinquennio ».

Pongo in votazione l'art. 5: è approvato all'unanimità.

C'è un nuovo art. 5 bis, proposto dai cons. reg. de Carneri, Pruner, Gouthier:

Art. 5 bis

(Sostitutivo dell'art. 65 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 45 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28)

La lettera d) dell'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'articolo 45 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è sostituita dal seguente testo:

« d) attribuisce i seggi non potuti assegnare, perché non è stato raggiunto il quoziente elettorale, alle liste che hanno ottenuto i più alti resti.

A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente nella prima assegnazione ».

Vuole illustrare l'emendamento, cons. de Carneri? Ha la parola.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Ho avuto occasione di intrattenermi su questo emendamento, in sede di discussione generale. Dico subito che la risposta dell'assessore competente non mi ha per nulla persuaso, poiché se è vero che ogni sistema elettorale ha un suo margine di lacuna, cioè non riesce mai con esattezza matematica a riflettere gli orientamenti e la volontà dell'elettorato, tuttavia esiste pur sempre la necessità di approssimarsi il massimo possibile a questo rispetto. Io affermo che il sistema elettorale in atto per quanto riguarda la ripartizione dei resti, è un sistema elettorale del tutto iniquo, tecnicamente anche insostenibile e che si fonda, in sostanza, sulla sorte, senza rispettare quello che è il maggior numero dei voti e quindi rispettare la volontà così espressa dall'elettorato. Concludo dicendo che si verifica-no dei casi in cui una lista — si sono verificati anche parecchi casi — in cui se una lista avesse ricevuto due o trecento voti in meno di quanto effettivamente aveva ricevuto, avrebbe potuto ottenere un seggio in più, perché avrebbe potuto avere, anziché il quoziente pieno, un resto grosso, il quale avrebbe consentito di ottenere, non uno, ma due seggi con un resto grosso. Quindi si vede anche proprio dal lato pratico, dal lato del buon senso, quanto iniqua sia questa norma elettorale, che si intende cambiare con il presente emendamento. L'emendamento afferma che invece si deve seguire il criterio dei maggiori resti, nel senso che si attribuiscano i seggi disponibili alle liste che hanno ricevuto i maggiori resti. E questo mi pare sia il sistema più giusto ed anche il sistema che è più largamente adottato e che è anche rispettoso nella nostra Costituzione.

Io confido pertanto che il Consiglio vorrà prendere in attenta considerazione ed appoggiare questa proposta.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola su questo nuovo articolo 5 bis, proposto? La Giunta?

FRONZA (assessore enti locali - D.C.): La Giunta ha espresso il suo parere negativo su questo emendamento, illustrandone i motivi, dicendo che sistemi perfetti per l'assegnazione dei resti non ve ne sono, che a giudizio della Giunta il meno imperfetto è ancora il sistema Van d'Hont, per le ragioni esposte nella mia lunga relazione e motivata.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Votiamo ora l'inserimento del nuovo art. 5 bis: è respinto a maggioranza.

Art. 6

Nel primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, vengono apportate le seguenti modificazioni:

— il numero 1 è sostituito con il seguente:

« 1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate »;

— il numero 3 è sostituito con il seguente:

« 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende »;

— il numero 6 è sostituito con il seguente:

« 6) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune per un valore superiore, nell'anno, al 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale »;

— è inserito il nuovo numero 6 bis con il seguente testo:

« 6 bis) coloro i quali hanno parte in società o imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionte in modo continuativo dal Comune per un valore superiore, nell'anno, al 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale »;

— il numero 7 è sostituito con il seguente:

« 7) gli amministratori del Comune, degli enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria ».

Fra il primo ed il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, è inserito il seguente nuovo comma:

« Le cause di ineleggibilità previste per gli amministratori di cui al numero 3) del precedente comma, non hanno effetto se gli interessati hanno provveduto, entro l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature, alla formale presentazione delle dimissioni dalla carica rivestita ».

PRESIDENTE: È stato proposto un emendamento, a firma de Carneri, Corsini, Agostini e Pruner. È un emendamento sostitutivo, che dice: « il n. 2 dell'art. 18 della l.r. 6.4.56 n. 5, è sostituito dal seguente tedesco: "I funzionari e gli impiegati dello Stato, aventi compiti di vigilanza su Comuni, nonché i funzionari e gli impiegati della Regione e delle Province che hanno la vigilanza sui Comuni e il personale di detti Enti, avente qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente" ».

La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Signor Presidente, signori consiglieri, è sembrato opportuno ai presentatori di questo emendamento, inserire quella norma particolare, la quale esclude dalla eleggibilità a consiglieri comunali, quelli che sono, in sostanza, gli altri gradi della burocrazia della Provincia e della Regione, per una considerazione di opportunità amministrativa, nel senso che è notorio come i comuni siano, per molte que-

stioni e per molti aspetti della loro attività, dipendenti dalla politica della Provincia. Le erogazioni in materia di lavori pubblici e in tante altre questioni, praticamente fanno capo alla Provincia o alla Regione e quindi si crea effettivamente uno stato di stretta correlazione fra gli interessi del Comune, fra l'attività del Comune e la politica e l'attività amministrativa delle Province e della Regione. Ora, coloro che nell'ambito della Provincia e della Regione, occupano nella burocrazia gradi abbastanza elevati e che quindi hanno un determinato anche potere dispositivo, è sembrato che non sia opportuno possano essere contemporaneamente consiglieri comunali, nel senso che si verrebbe a creare una situazione di pressione obiettiva, nei confronti o del sindaco o della Giunta, nel senso quindi che chi contemporaneamente siede nel Consiglio comunale e ha funzioni direttive in questi enti, potrebbe influire in una maniera non positiva sulla politica del comune o comunque alterarne il funzionamento democratico e quindi l'indipendenza quale deve essere, cioè promanante dall'elettorato e promanante da elezioni direttive. Cioè praticamente non è questa una questione giuridica di rispetto della Costituzione, di rispetto delle norme dello Statuto; è una questione di opportunità. La legge, nel testo attuale, esclude dalla eleggibilità solamente i funzionari degli uffici della Provincia che sono preposti al controllo sui comuni, però sembra ai proponenti di questo emendamento, che questo criterio limitativo dovrebbe essere maggiormente esteso in modo da creare una separazione più netta fra eletti comunali e burocrazia provinciale e regionale, che abbia un certo potere direttivo e che quindi possa in qualche modo influire sulla vita amministrativa dei comuni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Santoni.

SANTONI (D.C.): Mi permetto di dire brevemente il pensiero del mio gruppo, a proposito dell'emendamento de Carneri, che fra il resto non è stato da noi esaminato attentamente, perché è stato presentato pochi minuti fa. In ogni caso io dissento da questa impostazione, per una questione di principio. L'art. 51 della Costituzione stabilisce per tutti i cittadini il diritto all'elettorato passivo, con un limite soltanto, che è quello fissato dalle leggi. Ora però il limite delle leggi, è un limite che rispetta questo diritto fondamentale, togliendo il quale si viene a incidere su uno dei cardini dell'ordinamento democratico. Perché altrimenti noi avremmo da una parte i cittadini di primo e i cittadini di secondo grado; per il fatto che uno è impiegato dello Stato, della Regione o della Provincia, che non ha nessuna vigilanza sugli enti locali, non è giusto che a questo venga inibita la possibilità di poter dare il suo apporto costruttivo per il bene del suo Comune. Ora io credo, l'ho detto l'altra volta, l'ho detto in sede di discussione generale, io sono convintissimo che i Comuni avrebbero un grosso danno, se perdessero la possibilità di avere la collaborazione di gente che, con entusiasmo ed avendo notevoli capacità amministrative, vuol lavorare per la vita appunto degli enti locali. Ho detto che la legge elettorale per il Parlamento stabilisce, a questo proposito, un principio di larga liberalità, e sancisce l'ineleggibilità a deputato o a senatore, soltanto per quei funzionari dell'ordinamento giurisdizionale, amministrativo dello Stato o militare, che hanno effettivamente, per il posto che ricoprono, la possibilità di influenzare in modo illegittimo, in modo macrocosmico l'elettorato. Però, nel caso nostro, nel caso degli impiegati della Regione e della Provincia, io non vedo questa possibilità di esercitare una illegittima influenza sull'elettorato. Il fatto che abbiano

capacità amministrative, che esercitino la loro attività all'interno della Regione e della Provincia, mi sembra che non sia una ragione sufficiente per inibire loro di poter esercitare la loro attività pubblica a livello dei Consigli comunali. Ora io credo proprio che questa sostanzi una discriminazione fra i cittadini, che viene a incidere su un diritto fondamentale e viene a violare l'art. 51 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini, in condizioni di parità, la possibilità di accedere ai pubblici incarichi.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Vinante.

VINANTE: (P.S.U.): In merito a questo emendamento, io mi sono già pronunciato nella discussione generale e ho dichiarato anche in quella sede che non posso essere d'accordo con le argomentazioni fatte dall'assessore Santoni, in quanto gli impiegati della Regione e della Provincia hanno soprattutto — parlo della Provincia — hanno delle possibilità di interferenza dirette su quelli che sono gli indirizzi dati dalle amministrazioni comunali, ma soprattutto interferenza nell'istruttoria delle pratiche e delle deliberazioni dei singoli comuni. Ora, questo emendamento che è stato presentato, non vuol togliere al cittadino il diritto elettorale attivo e passivo, e non vuole creare i cittadini di prima e di seconda categoria, ma tende a eliminare tutte quelle possibilità di interferenza che si sono manifestate anche dal punto di vista pratico. Voi capite, signori consiglieri, che quando un impiegato della Provincia deve istruire deliberazioni che riguardano magari il proprio comune, può influenzare le singole deliberazioni, anche in senso negativo. Mi pare quindi che l'emendamento vada considerato in senso obiettivo e in senso positivo, perché non è che con questo si dica: ci sono dei cittadini entusiasti, che hanno un amore per il proprio paese, ma in tutte le categorie, dove ci sono esclusi per ineleggibilità, possiamo trovare questa passione, questo interesse per il proprio paese. Ma noi, come legislatori, dobbiamo eliminare ed evitare che ci possa essere un atteggiamento positivo, cioè favorevole a determinati atteggiamenti dei singoli comuni, sulla base di interferenze o sulla base di pressioni o sulla base di influenze, che possono essere esercitate negli organi burocratici della Provincia, che ha la vigilanza e la tutela su questi comuni.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Per chiedere la votazione a scrutinio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE: Prima parla l'assessore Fronza . . . No, un momento, prima parla il cons. Ceccon.

(Interruzione).

PRESIDENTE: A scrutinio segreto. Dunque faremo per scrutinio segreto. Ma prima do la parola all'assessore Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Nella mia risposta all'inizio della discussione del disegno di legge, avevo dichiarato che la Giunta regionale intende mantenere l'attuale dizione della legge, che dice esattamente: « i funzionari e gli impiegati dello Stato, della Regione e delle Province, che hanno la vigilanza sui Comuni ». Qui mi riferisco a un'affermazione che ha fatto anche il cons. Santoni, in sede di discussione generale, dove disse che

eventualmente devono essere i Presidenti delle Province o il Presidente della Regione che stabilisce quali sono gli impiegati o i funzionari che hanno la vigilanza sui comuni. Perché, secondo me, non è giusto che per i funzionari delle Giunte provinciali o delle Giunte regionali sia stabilita una incompatibilità quando non hanno niente a che vedere con i comuni, con la vigilanza sui comuni. Mi pare che il cons. Vinante abbia sostenuta praticamente questa opportunità, che non ci siano cioè dei funzionari che esaminano delibere dei comuni, che fanno la vigilanza sui comuni e che dopo vadano a fare i consiglieri comunali. E anch'io sono d'accordo su questo. Ma la dizione attuale afferma proprio: gli impiegati che hanno la vigilanza. Quali sono questi impiegati? Quali sono le qualifiche? Non è compito della legge stabilire le qualifiche, anche perché gli ordinamenti degli uffici possono cambiare, ed effettivamente, sia in sede regionale, che in sede provinciale, negli ultimi due anni, sono cambiati, sono stati modificati. E vediamo il caso, per esempio, della legge regionale, che, stando all'ordinamento della Regione approvato nel '58, parlava di capi servizio incompatibili, e dopo è venuto fuori che i due ordinamenti sono stati cambiati, la qualifica capo servizio non c'era più. Quindi la Giunta ha stabilito, quando ha presentato il disegno di legge, che gli impiegati e i funzionari che hanno la vigilanza dei comuni, siano stabiliti dai Presidenti delle Giunte provinciali, dal Presidente dell'amministrazione regionale, i quali diranno quali sono gli addetti alla vigilanza dei comuni. In provincia di Trento ciò è facilitato, in quanto abbiamo un assessorato provinciale agli enti locali, che ha la vigilanza sui comuni; solo una piccola parte, invece, è in un altro assessorato, per quanto riguarda l'assistenza. Domani, in sede di amministrazione provinciale di Trento, per esempio, il Presidente dell'amministrazione, come capo del personale, potrà stabilire: questi sono gli impiegati che hanno la vigilanza dei comuni dell'assessorato o dell'altro. Ma non cambiare ed accogliere l'emendamento che è stato proposto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte eine persönliche Meinung äußern. Bei der jetzigen Bestimmung bliebe also nur das Personal des Amtes für Gemeindeaufsicht ausgeschlossen, was nach meiner Ansicht auch eine richtige Auslegung der Bestimmung ist, da man diese ja nicht ausdehnend, sondern einschränkend auslegen soll. Auf der anderen Seite stimmt es, daß nicht nur Beamte des Amtes für Gemeindeaufsicht sich mit Gemeindebeschlüssen beschäftigen und also eine Aufsicht führen, sondern auch Beamte anderer Assessorate, soweit es die Zuständigkeit dieser Assessorate betrifft. So z.B. werden die technische Kontrolle und die Begutachtung der öffentlichen Arbeiten oder die Beschlüsse, die mit Urbanistik oder mit Fremdenverkehr zu tun haben, die die Nutzungsrechte oder Interessentschaften betreffen, von den zuständigen Assessoraten begutachtet. Also es ist tatsächlich so, daß Beamte auch außerhalb der Gemeindeaufsicht sich mit Gemeindebeschlüssen befassen und ihr Gutachten abgeben und festsetzen, ob sie mit den jeweiligen Landes- oder Regionalgesetzen übereinstimmen. Dabei, glaube ich, muß dann der Grundsatz angewendet werden, daß das Amt des Beamten, der Gemeindeamtshandlungen kontrolliert, als unvereinbar mit dem Amt eines Gemeinderatmitglieds betrachtet werden muß und dieser in den Wartezustand versetzt werden müßte, sobald er ge-

wählt ist. Aber es ist nicht richtig, zu sagen, es solle dann der Präsident des Landesausschusses festsetzen, wer ausgeschlossen bleibt und wer nicht. Das wäre meiner Ansicht nach dann wieder zuviel Ermessensfreiheit.

(Vorrei esprimere un parere personale. Secondo l'attuale disposizione rimarrebbe dunque escluso solo il personale dell'Ufficio di vigilanza sui Comuni, che a parer mio è un'interpretazione giusta della disposizione, poiché questa non deve essere interpretata nel senso più largo, bensì ristrettiva. D'altra parte è giusto che non solo i funzionari dell'ufficio di vigilanza si occupino delle delibere comunali e dunque della vigilanza, ma anche i funzionari di altri assessorati per quanto ciò rientri nella loro competenza. Così, p.es. il controllo tecnico e le perizie dei lavori pubblici, oppure le delibere che hanno da fare coll'urbanistica o con il turismo oppure che riguardano i diritti di usofrutto o le interessanze, vanno seguite dagli assessorati competenti.

Dunque è effettivamente così che i funzionari si occupano delle delibere comunali anche al di fuori della vigilanza sui Comuni, esprimendo i loro pareri e controllando se queste delibere corrispondono alle relative leggi provinciali o regionali. Perciò credo che bisogna applicare il principio che la funzione di controllare l'attività del Comune è da considerarsi incompatibile con la carica di consigliere comunale e che quest'ultimo dovrà essere posto in aspettativa non appena eletto. Ma non è giusto dire che sia il Presidente della Giunta provinciale a decidere, chi debba rimanere escluso e chi no. Questo sarebbe a mio parere un eccesso di discrezionalità.)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Votiamo ora l'emendamento proposto dai cons. de Carneri, Pruner e Corsini . . .

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich würde deswegen vorschlagen — ich weiß nicht, ob ich verstanden worden bin —, nicht einfach alle leitenden Beamten über dem Grad eines Sektionsleiters hinaus auszuschließen, jedoch die Fassung so zu formulieren — und man könnte vielleicht diesen Punkt verschieben —, daß es klar wäre, daß jeglicher leitende Beamte, der sich mit Angelegenheiten der Aufsicht befaßt, ausgeschlossen wird, auch wenn er nicht der Gemeindeaufsicht angehört. Ich wäre für diese erweiterte Fassung, die mir sinnvoller vorkäme, als einfach alle leitenden Beamten vom Grad des Sektionsleiters aufwärts auszuschließen, denn es gibt auch wieder höhere Beamte, die mit der Gemeinde wirklich nichts zu tun haben. Andererseits soll man diesen Kreis der Ausgeschlossenen doch wieder so eng als möglich fassen.

(Proporrei — non so se sono stato capito — di non escludere semplicemente tutti i funzionari superiori al grado di dirigente di sezione, ma di formulare il testo di modo che fosse chiaro — e forse questo concetto potrebbe essere spostato — che ogni funzionario che si occupa di affari di vigilanza sarà escluso, anche se non appartiene all'ufficio di vigilanza sui Comuni. Io sarei per la formulazione nel senso più esteso, che mi sembra più ragionevole, piuttosto che escludere semplicemente tutti i funzionari dal grado di Capo Sezione in sù, dato che ci sono anche funzionari di alto rango che veramente non hanno niente a che fare col Comune. D'altra parte questa cerchia di esclusi dovrebbe tuttavia essere mantenuta la più ristretta possibile.)

PRESIDENTE: Dunque, il cons. Benedikter propone di non votare ora l'articolo e di cercare di trovare un'altra soluzione, come ha proposto ora.

La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Signor Presidente, purtroppo, avendo dovuto abbandonare il banco della Presidenza per venire qua, mi sono sfuggite le ultime parole del dott. Benedikter. Quale altra soluzione intende proporre il cons. Benedikter? Intende proporre un emendamento all'emendamento? O trattarlo domani questo emendamento?

(Interruzione).

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Sì . . . Ma con quale mezzo tecnico? Cioè, si intende fare una variazione all'emendamento proposto da me e da altri in questa seduta? Fare una sospensiva?

BENEDIKTER (S.V.P.): Un ampiamento della dizione che oggi esiste nella legge, nel senso di escludere tutti coloro che comunque hanno da fare con la vigilanza, e non solo quelli dell'assessorato, tutti gli impiegati . . .

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Consultatomi con gli altri firmatari, siamo d'accordo di poter arrivare a un emendamento comune, se è possibile, ma per questo è necessario che ci sia una breve sospensiva . . .

PRESIDENTE: Forse sarebbe opportuno variare tutto l'emendamento, no? Proporre un nuovo emendamento, che dovrebbe essere votato domani mattina.

L'assessore Fronza è d'accordo?

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Ho parlato anch'io, prima, di personale, di funzionari, che hanno vigilanza sui comuni: o vigilanza, specificatamente, o tramite l'assessorato enti locali o comunque che hanno vigilanza anche in altri uffici e settori. Si tratta di trovare un emendamento che esprima questa essenza, ma non posso essere d'accordo, lo dichiaro un'altra volta, con la dizione generica che prima ha detto il cons. de Carneri, perché esclude qualsiasi dirigente di un altro settore, che non ha niente a che vedere. E domani ci può essere un settore che è relativo al patrimonio, mettiamo, o alle finanze, o all'industria, o a un altro settore, che non ha niente a che vedere con la vigilanza dei comuni, con le delibere che hanno fatto i consigli comunali, e che quindi non è giusto escludere.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, on. assessore, io sono profondamente ammirato da questo spirito conciliativo che aleggia nell'aula, e sarei anche per partecipare ad esso in maniera attiva. Senonché mi nascono i dubbi e i dubbi, lei sa, tante volte sono i genitori degli errori. Ora io non vorrei essere involontariamente genitore di un errore . . .

CORSINI (P.L.I.): Sempre della verità!

PREVE CECCON (M.S.I.): Ecco perché, di fronte alla giusta osservazione del cons. Benedikter, il quale afferma, che non solo tra i funzionari addetti espressamente alla vigilanza e tutela dei comuni esistono persone che con i comuni hanno a che fare, dal momento che la Giunta provinciale da noi, o la Provincia da noi, purtroppo è anche organo di amministrazione attiva, ma molteplici sono i fun-

zionari che per un verso o per l'altro al di fuori delle strette delibere che riguardano la vita comunale, hanno a che fare con i comuni, e giustamente egli aveva indicato il turismo, l'industria, e chi più ne ha più ne metta, il dubbio mi nasce quando, alla vigilia delle elezioni, si dovrebbe dar vita in un qualche modo ad un elenco che comprende gli impiegati che comunque possono candidare, e che questi candidano e riescono consiglieri. A un certo momento, nelle amministrazioni che cosa vige, giustamente? Vige il principio del trasferimento. E allora un funzionario, che è consigliere comunale, perché fino in quel momento non aveva affatto affrontato temi che dei comuni erano di pertinenza, si trova ad essere magari implicato con le delibere dei comuni, dopo la sua nomina a consigliere comunale. Ecco perché lo Stato, tanto bistrattato, ma che in definitiva, se non altro per la vecchiaia che lo investe, ha una sua vasta esperienza, ha stabilito che tutti i funzionari, tutti i dipendenti del Ministero degli interni non possano mai candidare alle cariche di consigliere comunale. E non ha violato, a mio modesto modo di vedere, i diritti di tutti i cittadini, sui quali si piange quando si tratta di eleggerli a consiglieri comunali e sui quali si disattende quando si tratta di eleggerli magari a consiglieri regionali e comunali; non è vero che ci sia questa limitazione, perché le limitazioni, on. Presidente, on. assessore, sono poste in essere alla stessa costituzione. Ed è ovvio che abbiano da esistere, perché le funzioni non possono contraddire con gli interessi. E il dipendente, che nello scegliere la sua carriera di funzionario del Ministero degli interni, sa a priori che non può candidare per i comuni, sa che ha altre possibilità, che altri magari non hanno: fa parte di una burocrazia che, rappresentando lo Stato, è chiamata a vigilare e ad essere espressione della maestà della legge dello Stato. E così i nostri funzionari sono l'espressione di questa amministrazione; sono l'espressione anche del legislativo, nel senso che applicano le leggi, che questo Consiglio vara e rende obbligatorie. Quindi acquisiscono una figura diversa, che non è sminuita minimamente dal fatto di non poter essere consiglieri comunali. Quindi io non vedo questo bisticcio e non vedo l'obbligo di stracciarsi le vesti. Lei mi insegna che in democrazie che ci vengono portate ogni giorno ad esempio, quali la democrazia inglese, i funzionari dello Stato, se vogliono essere soltanto sindaci di un comune, debbono dare le dimissioni dalla loro amministrazione. Danno le dimissioni, che sono poi mica più riassorbibili una volta scaduti i quattro anni: sono definitive. Il funzionario è considerato come la tradizione permanente della vita dello Stato e della nazione, e quindi non ha nessuna perdita, se non candida a consigliere comunale. La legge non lo limita nella sua libertà, perché se uno vuol dimettersi da funzionario ed essere consigliere comunale, è padronissimo di farlo.

Pertanto a me pare che sia ovvio, giusto e logico, l'emendamento proposto dai colleghi e che si sta ora discutendo, quello cioè di considerare a tutti i funzionari della Provincia e della Regione, la impossibilità di candidare nei Consigli comunali.

PRESIDENTE: Dunque, signori, adesso abbiamo sentito un'altra voce.

La parola al dott. Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Ich möchte den Vorschlag machen, Herr Präsident, daß wir die Abstimmung über diese Abänderungsanträge verschieben, weil ich hoffe, daß man sich über einen gemeinsamen Text einig werde.

(Vorrei proporre, signor Presidente, di spostare la votazione su questi emendamenti, poiché spero che ci si possa prima accordare su un testo comune.)

PRESIDENTE: Votiamo domani mattina questo articolo. L'art. 5 e l'emendamento. Io spero che per domani vi sarete messi d'accordo.

Art. 6 bis

L'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'articolo 8 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, è sostituito dal seguente:

« La carica di Consigliere comunale è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

I Consiglieri regionali decadono dalla carica di Consigliere comunale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta entro dieci giorni dalla elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale ».

Qui è stato presentato un emendamento, a firma dei cons. Mitolo e Ceccon:

Emendamento all'articolo 20

(L.R. 6 aprile 1956, n. 5, art. 20 e L.R. 19 settembre 1963, n. 28, art. 8)

I sottoscritti Consiglieri propongono che sia ripristinato il testo della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, che è il seguente:

« La carica di Consigliere comunale è incompatibile con quella di membro della Giunta regionale o della Giunta provinciale ».

Dunque abbiamo l'art. 6 bis, con un emendamento dei cons. Mitolo e Ceccon.

Vuole illustrare l'emendamento, cons. Ceccon? Ha la parola.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, on. assessore, io sono in debito di una spiegazione sui motivi che hanno determinato la mia parte politica a presentare l'emendamento, che in questi istanti è stato da lei letto. Sono in debito, anche per dovere di cortesia personale, nei confronti del cons. Santoni, che la volta scorsa, nell'affrontare identico tema, ebbe a dire che si addentrava in una cortese e garbata polemica con il sottoscritto. Egli ha mantenuto veramente fede alla enunciazione fatta e penso che altrettanto debba fare io, anche se non esisterebbe motivo alcuno di comportarmi in maniera e modo diverso. Può sembrare effettivamente una specie di trasformismo, quello affrontato e concretato dal sottoscritto e dal collega Mitolo, perché da posizioni che avevano una loro particolare linea, una loro particolare caratteristica, due anni dopo si trova a scivolare su posizioni diametralmente opposte. Veramente non è che mi trovi in molta difficoltà nel dover giustificare un mutamento di idea, perché se non si mutassero idee e pensieri, proprio il cons. Santoni sarebbe oggi orfano, perlomeno, dell'on. Moro e dell'on. Fanfani, dell'on. Bo, dell'on. Ferrari Aggradi e di altri onorevoli, perché sarebbero fascisti ancora come lo erano prima. Quindi indubbiamente il diritto di mutare idea, se esiste sul piano vasto delle opinioni, delle ideologie e del pensiero, penso che sul piano giuridico, soprattutto quando si è andati umilmente a scuola come il sottoscritto ha cercato di fare, possa essere anche esso riconosciuto e codificato. Io mi son chiesto se ero nel vero, o se eravamo nel vero, allorché, passato il necessario tempo di rodaggio, ci si trovò a dover applicare l'articolo emendato, nella maniera in cui noi lo avevamo emendato. E sono andato a cercare, sul piano giuridico, evidentemente, i motivi che potessero confortarmi, o che mi

dovessero persuadere a sposare atteggiamento completamente diverso. Mi sono accorto allora che la Regione ha, ovviamente, dettato norme di legge in materia di elezioni comunali, in attuazione ad una competenza sua, che gli deriva dall'art. 5, n. 1 della legge costituzionale 26.2.1948, e che recita — i signori consiglieri se lo ricordano — recita testualmente così: « La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative, sulle seguenti materie:

1) ordinamento dei Comuni e delle Province ».

Due sono gli ordini di considerazione, a mio modesto modo di vedere, che dalla lettura di questo articolo ne discendono. Il primo va riferito ai limiti del precedente articolo, come inizia appunto a dire il legislatore, mentre il secondo va riferito alla natura stessa del punto 1), che abbiamo visto recitare, come nostra competenza « ordinamento dei Comuni e delle Province ».

E incominciamo allora con i limiti: quali sono questi limiti? Quelli evidentemente posti in essere dall'art. 4 dello Statuto di autonomia, quando dice: « In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative sulle seguenti materie ». Questi allora costituiscono i limiti posti dal legislatore nazionale al potere legislativo del Consiglio regionale. Ed è ovvio, on. assessore, che di tali limiti, a noi interessino, nella fattispecie, quello rinvenibile nella dizione « in armonia con la costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato » — art. 4 dello Statuto — e l'altro codificato nell'art. 5 con la dizione: « nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato ».

Che sta a significare tutto questo? Sta a significare che ogni nostra legge deve — dico « deve » — armonizzarsi con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle sue leggi. Vediamoli allora, nella fattispecie, e incominciamo con l'art. 51 della Costituzione, citato prima anche dal cons. Santoni, che prescrive: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso, possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ». Così al 1° comma dell'articolo. Poi viene il successivo art. 56 della Costituzione, comma 2°: « Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori, che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età ». Il successivo art. 48 pone la stessa norma in essere per il Senato, variando, ovviamente, l'età. E veniamo all'art. 65, sempre della Costituzione. Prescrive: « La legge determina i casi di ineleggibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ». Poi l'art. 122 della Costituzione statuisce — il che è molto importante —: « Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica ». Letti allora gli articoli, veniamo a trarne ora le conclusioni più evidenti. Innanzi tutto questa: i cittadini, dico tutti i cittadini, possono adire alle cariche elettive, in condizione, naturalmente, di eguaglianza. L'importante, mi pare, è fissare questi due concetti: « tutti i cittadini » e « in condizione di eguaglianza ». Ecco perché senatori e deputati ribadiscono, negli articoli a loro riferiti, che tale carica è riservata a tutti gli elettori, mettendo, nel contempo, il primo limite osser-

vato dalla Costituzione, che è il limite dell'età, espressamente contenuto, come prima dicevo, negli articoli costituzionali, assieme all'altro limite, quello che fa divieto cioè di appartenere contemporaneamente alle due Camere. E a ribadire, quasi, che i requisiti richiesti ai cittadini per concorrere alle assemblee nazionali e comunque legislative, sono di pertinenza dello Stato, si conferma: 1) che la legge determina i casi di ineleggibilità per l'ufficio di deputato o senatore; 2) che i requisiti per accedere alle cariche elettive sono stabiliti dalla legge; 3) che i casi di ineleggibilità e di incompatibilità per i consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Quindi mi pare che per i tre tipi di incarichi elettivi — assemblee nazionali, assemblee regionali, consigli comunali e provinciali — incompatibilità e ineleggibilità, in altri termini i diritti del cittadino all'elettorato attivo e passivo, appartengono alla legge. E la Costituzione, per i singoli Consigli regionali, ha voluto specificare di che natura era tale legge, allorché afferma che essa è legge della Repubblica. Non è pensabile, infatti, on. Consiglieri, che la riserva di legge, possa valere indifferentemente per qualsiasi tipo di legislatore; che possa la riserva di legge valere per il legislatore nazionale, come per il legislatore regionale. E nel riguardo, semmai qualcuno di noi possedesse dubbi, la stessa Corte costituzionale ha provveduto con sua sentenza a togliere questi dubbi. Dice infatti una sua decisione, la n. 105, assunta nel 1957, dice: « Per una ragione logica, prima ancora che giuridica, i principi di uguaglianza di trattamento, relativa ai diritti politici, debbono risultare da leggi dello Stato, in quanto lo Stato presiede all'equilibrio generale degli interessi dei cittadini, a partecipare al reggimento dello Stato stesso ». E con l'altra sua sentenza, la n. 4 del 1956, la Corte ha precisato ancora: « Quando la Costituzione rinvia puramente e semplicemente alla legge, la disciplina di una determinata materia si riferisce soltanto alla legge dello Stato ».

Ma allora, qualcuno di noi, e legittimamente penso, si potrebbe domandare, se queste sono le espressioni della Corte costituzionale, dove vanno a finire in questa materia le nostre competenze. Presto detto, on. Presidente: noi, in virtù dell'art. 5 prima citato, art. 5 dello Statuto di autonomia, vantiamo, come ho visto e come avete visto, competenze entro i limiti ormai analizzati dell'ordinamento dei comuni. Ed ecco allora, on. assessore, il secondo tipo di considerazioni cui all'inizio io avevo fatto cenno. Che significa « ordinamento dei comuni »? Qui ora le discussioni potrebbero essere così vaste, varie, diverse e contrastanti e nei pareri e nelle opinioni, da rendere addirittura inane e inutile ogni fatica determinata alla ricerca del significato vero dell'ordinamento dei comuni. Una cosa però, a mio modesto modo di vedere, è certa: che un tempo, la legislazione considerava la costituzione degli organi di un ente, come parte essenziale dell'ordinamento dell'ente stesso. Questo non v'ha dubbio. Basta leggere tutta la enorme messe di disposizioni, in questo campo determinata dall'attività del Parlamento, per renderci conto di questa solare verità. Però possiamo affermare altresì che, ora come ora, non è più così. E perché mai? Perché nell'andare del tempo s'è via via formato un complesso di norme elettorali, che han dato motivo alla dottrina di considerare la materia elettorale avulsa dall'ordinamento degli enti, a sè stante quindi, creando in tal modo un vero e proprio diritto elettorale. E le leggi che le costituiscono vanno viste sotto due profili distinti — lo dicevo prima nella riunione dei capigruppo —: uno strettamente giuridico, inerente alle norme dell'elet-

torato attivo e passivo quindi, l'altro puramente tecnico, che potrebbe anche per la sua natura far parte — forse non ci abbiamo pensato, ma è così — far parte del Regolamento. Questo premesso, mi pare che la domanda da porsi sia allora, in definitiva, questa: abbiamo competenza noi, per questo particolare tipo di leggi, per questo particolare tipo di leggi elettorali? La risposta non tarda a venire. Senza dubbio noi abbiamo competenza per questo particolare tipo di leggi elettorali, in quanto già abbiamo legiferato e lo Stato non è intervenuto ad esprimere, col suo motivato parere, opinione diversa. Quindi noi abbiamo facoltà di legiferare. Però non v'ha dubbio che per quanto attiene i diritti dei cittadini, i diritti politici dei cittadini, i quali trovano nella Costituzione la loro garanzia e il loro fondamento, noi non possiamo in alcun modo innovare, dal momento che esiste una precisa riserva di legge. E di quanto dico, on. assessore, esiste anche la riprova. Lo Statuto di autonomia, infatti, riconosce specifica competenza alla Regione in materia elettorale in un suo articolo, che è l'art. 54, per la precisione, allorché afferma: « Nell'ordinamento degli enti pubblici locali, sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici, nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi ». Orbene, per esercitare questa nostra competenza specifica, si è dovuto attendere la legge dello Stato, esattamente la legge n. 72 del 22 febbraio 1952, con la quale si sono fissati appunto i principi generali e, per l'aspetto meramente tecnico, si precisa in essa anche il tipo e il sistema di elezione e il metodo elettorale che si deve assumere nel comune di Bolzano e nel territorio della Provincia intera. Si può considerare allora, on. Presidente, si può considerare un'altra verità contenuta in questa legge dello Stato; una verità che in essa ci si richiama al rispetto dei diritti politici dei cittadini, in base alla legislazione statuale, in quanto si afferma in essa che il diritto elettorale attivo e passivo è disciplinato dalle norme di cui ai capi 2^0 e 3^0 del titolo II, nonché dall'art. 98 del T.U. delle leggi per le elezioni comunali, approvato con D. P. R. 5.4.1951, n. 203.

E allora, on. assessore, è mai pensabile che queste riserve, poste in essere allo Stato per i cittadini residenti nella provincia di Bolzano, debbano essere messe in forse con legge regionale da noi votata, con l'emendamento proposto dal sottoscritto *temporibus illis,* in modo che si variano nel territorio della regione quelli che sono i diritti elettorali attivi e passivi del cittadino, per innovare, là dove esiste appunto la salvaguardia della legge. Io dico che non è pensabile che questo avvenga; è maturato il convincimento che non sia possibile che questo avvenga, perché noi dobbiamo comunque legiferare sempre entro i termini, i limiti dei principi giuridici stabiliti dalle leggi dello Stato. Senza poi dimenticare, on. assessore, che in materia di ordinamento dei comuni, noi vantiamo potestà concorrente, con la conseguenza che la nostra potestà in materia elettorale ci viene derivata da una potestà concorrente, presentando in tal modo limiti ancora più grandi per quello che riguarda la sua applicazione. Per quanto riguarda allora l'elettorato attivo, bisogna considerare come la legge dello Stato, la n. 1058 del 1947, per l'esattezza, e le sue successive modificazioni, detti norme precise sulla esclusione di determinate categorie di cittadini dall'elettorato attivo per Parlamento, Regione e Comune. Per quanto riguarda invece l'elettorato passivo, purtroppo le relative norme sono contenute in tutte le leggi che regolano l'elezione a quell'ente

considerato. Ora, nel momento in cui il legislatore vara una legge per l'elezione a tali organi, è logico che ci si preoccupi di stabilire, come noi ci eravamo preoccupati di stabilire, i casi di ineleggibilità o di incompatibilità, per assicurare a quell'organo la sua piena funzionalità. È ovvio che questo avvenga, però mi pare che non possiamo per questo trasferire la competenza nostra, in materia che è riservata espressamente allo Stato.

E allora, proprio per queste considerazioni, on. Presidente, io mi sono permesso di ripresentare oggi un emendamento, che dice esattamente l'opposto di quello che prima diceva l'emendamento proposto due anni fa. Anche perché sono certo di un'altra verità, che non deve abbandonare mai l'opera del legislatore. E la verità è questa: esiste un principio di correlazione nell'opera del legislatore; esiste un principio di reciprocità. Non è pensabile che, nel momento in cui si dettano norme per le elezioni ai Consigli comunali, non si debba tener presente di quanto legiferato dallo Stato per le elezioni analoghe e di quanto la legge della Regione viene invece a determinare. Non è pensabile che norme debbano essere messe in contrasto l'una con l'altra, proprio perché la reciprocità è essenza stessa che presiede alla nascita e alla creazione delle leggi. Pertanto, on. Presidente, a me sembra di essere stato preciso nella documentazione dei motivi reali e dei motivi validi, da un punto di vista generale dell'ordinamento giuridico, che hanno determinato da parte mia la presentazione di questo emendamento. Perché non è pensabile ancora, on. assessore, che per quanto riguarda la nomina dei consiglieri regionali delle Regioni a statuto ordinario, sia la legge dello Stato a prescrivere le incompatibilità e le ineleggibilità, mentre noi, per quello che riguarda le nostre elezioni, dobbiamo trascendere e andare in una materia che non è affatto di nostra competenza, tanto è vero che il primo Consiglio regionale lo si è eletto con legge dello Stato, per quello che serviva a regolare la presente materia ora in discussione. Per quanto riguarda invece la esclusione dei consiglieri, dei membri di Giunta, dal partecipare alla vita dei Consigli comunali, mi pare che sia una proposta ovvia, in quanto il Consiglio regionale nei suoi membri non ha alcun potere dispositivo, mentre il nostro è solo un potere legislativo e come tale detta norme astratte. La Giunta regionale invece decide su casi concreti; è quindi ovvia la sua esclusione dalla vita dei comuni.

Tutto questo io mi permetto di raccomandare agli on. consiglieri, per i motivi giuridici che ho prima esposto, di voler approvare l'emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Il mio gruppo, molto opportunamente, ha lasciato liberi i suoi membri, sia sul punto che ha formato oggetto di discussione all'articolo precedente, sia su questo. Io mi servo di questa libertà per esprimere il mio parere. E mi dispiace che si sia dovuta, per ragioni pratiche, sospendere la votazione sull'emendamento che era stato presentato all'articolo precedente, emendamento che io personalmente avrei votato. Ma per la stessa logica, evidentemente, sono contrario all'emendamento che or ora ha illustrato e caldeggiato il cons. Ceccon, il quale, a mio giudizio, a parte il fatto del cambiamento di opinione — che non m'interessa, ognuno può cambiare opinione — ha fatto una lunga disquisizione giuridica, che io ho tentato di seguire, ma con un po' di fatica, per la ve-

rità, e che personalmente non mi convince. Soprattutto mi pare che non esca dalla contraddittorietà con quanto affermato proprio sull'articolo precedente. Perché il discorso può essere giuridico, e se è giuridico allora io chiedo una cosa: se noi non abbiamo — come m'è parso di capire dalla esposizione del cons. Ceccon — la competenza per stabilire questa incompatibilità, io chiedo a lui quale competenza abbiamo per stabilirla nei confronti dei membri delle Giunte. O l'abbiamo o non l'abbiamo. Se l'abbiamo, l'abbiamo nei confronti di tutti; se non l'abbiamo, non l'abbiamo nei confronti di nessuno. Ha detto che è ovvio — ed io concordo con lui — è ovvio che gli amministratori, membri delle Giunte regionali, membri delle Giunte provinciali, debbano essere esclusi. Ma da un punto di vista giuridico, se si vuol tenere il discorso sul filo giuridico, come lei si è sforzato di fare, allora mi pare che non convince. Ma a parte questo, credo che assolutamente non si debba sottendere la sostanza politica del problema. L'assessore Santoni — il quale mi perdonerà, del resto lui lo sa che su questi argomenti ho un punto di vista diverso totalmente dal suo — si è richiamato all'art. 51 della Costituzione, per sostenere che anche ai dipendenti della Regione e della Provincia, ecc., non si deve limitare oltre un minimo, semmai, ma comunque non si deve limitare quello che è un diritto fondamentale della Costituzione, che è l'elettorato attivo. Mentre prima questo discorso non veniva accettato, adesso lo si invoca, invece, a favore dei consiglieri. Io dico: le autonomie, e soprattutto le autonomie degli enti locali, e soprattutto quelle come la nostra, degli enti a statuto speciale, soprattutto anche per il fatto che sono contenuti in ambiti piuttosto modesti, quale è la nostra regione, ecc., devono darsi, a proposito di questa materia, regole precise, regole che, anche se scomode, devono essere accettate. E così pare a me che la coerenza debba suggerire a tutti che, se la incompatibilità viene stabilita nei confronti di impiegati dipendenti della Provincia e della Regione, ecc., non ci sia motivo per cui si debba fare, per quanto riguarda i consiglieri regionali, una distinzione fra gli assessori e i consiglieri. Anche se è evidente che l'incompatibilità degli assessori è più evidente, più marcata e più immediata di quella dei consiglieri, io ritengo che proprio per le stesse ragioni, sia assolutamente inopportuno che un consigliere regionale possa far parte di un Consiglio comunale della regione, nella quale riveste la carica di consigliere. E mi pare che se vogliamo essere obiettivi, non occorrono molti discorsi o lunghi discorsi per fare capire questo. È vero che c'è lo Stato che dà il mal esempio; è vero che c'è la sentenza della Corte costituzionale, che comunque interpreta una legge dello Stato, che consente ai deputati di far parte dei consigli comunali, mentre noi, con una norma proposta dalla Giunta, dichiareremmo le incompatibilità del consigliere regionale a far parte del Consiglio comunale. È una discrepanza. Però io dico: prima di tutto, se lo Stato fa una cosa sbagliata, dobbiamo cercare di non farla anche noi; in secondo luogo bisogna obiettivamente ammettere che, in ogni caso, pur non condividendo io neanche questa norma legislativa dello Stato, nel merito, tuttavia bisogna ammettere obiettivamente, che in ogni caso un deputato è sempre, come dire, più distante, quindi se fa parte anche di un Consiglio comunale, non è che il Governo sia così vicino all'amministrazione comunale come può essere vicina invece o la Giunta regionale o la Giunta provinciale. Cioè la distanza fra Consiglio regionale nostro e Comuni della nostra circoscrizione, è meno grande di quella che esiste fra un deputato del

Parlamento e un comune qualsiasi della Repubblica. Non intendo, evidentemente, la distanza chilometrica, geografica, ma intendo la distanza politica. Per cui pare a me che, se volete essere conseguenti, non potete sostenere questo emendamento; ma invece occorre accettarlo, se si accetta l'emendamento o comunque lo spirito di quello che era stato presentato all'art. 1, dove si dice: « per una opportunità politica i dipendenti della Regione, della Provincia, ecc., che esercitano funzione di controllo, ecc. ecc., devono essere considerati incompatibili ». Lo stesso discorso, ma ancora rafforzato, vale per il consigliere regionale. Sono regole, ripeto, che possono anche essere scomode a tutti i partiti, ai partiti della maggioranza, come ai partiti della minoranza. Ma ciò non toglie che, se vogliamo veramente mantenere le autonomie locali, mantenere le nostre autonomie su una linea di rigidità, su questi argomenti, noi dobbiamo accettarle, anche, ripeto, se sono scomode. Per cui io, come voterò a favore per l'emendamento all'articolo precedente, quando verrà presentato domani, a meno che non sia un qualche cosa di molto diverso da quello di oggi, ma comunque nello spirito di quello di oggi, con la stessa logica voto contro l'emendamento che ha presentato il cons. Ceccon.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Santoni.

SANTONI (D.C.): Parte della dichiarazione del Presidente Kessler, supera quello che io volevo dire. Volevo mettere in evidenza anch'io la contraddittorietà fra le due argomentazioni del cons. Ceccon, il quale prima sosteneva una certa tesi nei confronti degli impiegati, e successivamente sostiene un'altra tesi nei confronti dei Consigli regionali. La materia comunque della incompatibilità, sia nell'uno, sia nell'altro caso, è strettamente legata, per cui è evidente che va vista globalmente. Prima noi abbiamo rinviato la discussione sul precedente articolo, quello relativo agli impiegati, in quanto volevamo studiare più a fondo il problema e studiare un emendamento. Io vedrei l'opportunità di rinviare anche la discussione su quest'ultimo argomento, per vedere appunto di coordinare la materia, così come ha detto il Presidente Kessler, in un quadro organico, per cercare di non contraddirsi. Una cosa per me è chiara: che il cons. Ceccon ha veramente diritto di cambiare un'idea, come crede. Su un punto come questo, però, io credo che il discorso non sia un discorso giuridico, come lui dice, ma sia un discorso di merito. Perché se il discorso fosse stato giuridico, se questa norma fosse stata una norma che veniva a violare i diritti fondamentali dei cittadini, cioè a realizzare un diverso trattamento fra i cittadini, la Corte costituzionale, nel momento in cui ha emesso la sentenza n. 60 del '66, avrebbe anche dichiarato chiaramente che anche la parte relativa al consigliere regionale era incostituzionale, mentre ha fatto un discorso giuridico: ha dichiarato che non potevamo legiferare in materia di deputati, non potevamo stabilire l'incompatibilità per i deputati e per i senatori, perché con questo noi esorbitavamo nella nostra sfera di competenza, andando a incidere sullo stato di deputato o di senatore. Cioè il giudizio della Corte costituzionale era un giudizio di pura legittimità. Per il merito . . .

(Interruzione).

SANTONI (D.C.): . . . Però in quella sede, siccome il discorso è un discorso analogo e legato, la Corte avrebbe potuto dichiarare che anche la parte relativa ai consiglieri regionali era incostituzionale. Invece non è stato detto

niente. Ora, a parte questo discorso, che è un discorso che potrà essere ripreso, io dico questo: siccome il tema è strettamente legato, quello della incompatibilità dei consiglieri regionali a consigliere comunale, e quello degli impiegati, avendo rinviata la discussione sugli impiegati, rinviamo anche la discussione sul Consiglio regionale, cercando nel frattempo di trovare una base di intesa e di formulare, eventualmente, se questo sarà ritenuto opportuno, eventuali emendamenti, che abbiano però un loro inquadramento logico.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

(Interruzioni)

PRESIDENTE: Anche di questo articolo? No, no, qui nessuno ha fatto la proposta . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: Ah, Santoni adesso.

SANTONI (D.C.): Io ho fatto la proposta di rinviare la discussione a domani, anche su questo argomento, per poter vedere tutti i problemi insieme, anche perché sono legati.

PRESIDENTE: È rinviato a domani anche questo articolo.

Ora viene proposto un articolo 6 ter, proposto dal cons. Nicolodi. « All'art. 21 della L.R. 6 aprile 1956 n. 5 togliere le parole: « ovvero gli affini di primo grado ».

Cons. Nicolodi vuole illustrare?

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): Non c'è molto da illustrare. Per me tutto l'art. 21 andrebbe ormai abolito, in quanto non mi pare che ci sia motivo di tenerlo in piedi. Infatti c'è una contraddizione, in quanto due fratelli possono far parte del Consiglio, dello stesso Consiglio comunale, mentre suocero e genero non possono farne parte. Ora sappiamo tutti che generalmente i rapporti fra suocero e genero sono meno affettuosi di quelli tra fratelli . . .

ALBERTINI (Assessore industria e trasporti - D.C.): Anche la suocera può andare . . .

NICOLODI (Assessore suppl. previdenza sociale e sanità - P.S.U.): Sì sì, anche fra suocera e nuora, o fra suocero o suocera e genero, sono di solito meno affettuosi di quelli tra fratelli. E quindi se l'articolo ha lo scopo che non vengano fatte delle combriccole in sede di Consiglio comunale, è più facile che vengano fatte tra fratelli che non tra suocero e genero. Ecco perché io propongo che almeno questa parte « ovvero gli affini di primo grado » venga tolta dall'art. 21 della legge attuale.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questo emendamento? La Giunta è d'accordo?

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE: Metto in votazione questo emendamento: approvato all'unanimità.

C'è un nuovo articolo 6 quater, presentato dai cons. Molignoni, Nicolodi, Manica e Vinante: « All'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'articolo 9 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, le parole « quarantacinque giorni » sono sostituite con le parole « cinquanta giorni ».

Chi lo illustra? Nessuno.

Metto in votazione questo emendamento: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 7

All'art. 28, primo comma, lettera e), della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole: « . . . quando nella elezione sono interessati due o più Comuni del Consorzio ».

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno.

Metto in votazione questo art. 7: è approvato all'unanimità.

Ora ci sono due emendamenti a firma Nicolodi e Raffeiner:

Primo emendamento:

« L'ultima parte del primo comma dell'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dalla legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, « Comuni con meno di 1.000 abitanti », è sostituita dalle parole « Comuni fino a 1.000 abitanti ».

Secondo emendamento:

« Il secondo comma dell'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 22 della L.R. 19 settembre 1963, n. 28, e dall'articolo unico della legge regionale 18 aprile 1964, n. 18, è sostituito dal seguente comma:

« Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 4.000 abitanti e nei Comuni della provincia di Bolzano nessuna lista può comprendere un numero di candidati minore di tre, né maggiore di quello dei Consiglieri da eleggere ».

È stato presentato un emendamento all'emendamento dai cons. Volgger e Benedikter: « togliere le parole « né maggiore di quello dei consiglieri da eleggere ».

Dunque abbiamo adesso questa nuova modifica. La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Solo per una questione quasi procedurale, poiché sono presentati degli emendamenti riguardanti il limite dei 4.000 o dei 3.000, e non vorrei che approvando questo emendamento qui, dove si fissa « con popolazione superiore ai 4.000 abitanti », questo dovesse poi pregiudicare la votazione e la validità degli emendamenti successivi. Per cui io proporrei di lasciare « Nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a . . . »; in seguito si completerà con il 4 o il 3, a seconda se il Consiglio stabilirà il limite della proporzionale ai 4 o ai 3.000 abitanti. Altrimenti, signor Presidente, a nome credo anche degli altri firmatari, devo aggiungere immediatamente un emendamento all'emendamento, che dica: « con popolazione superiore ai 3.000 abitanti ».

PRESIDENTE: Un momento, prego.

Prima viene la proposta all'art. 33: la dizione « Comuni con meno di 1.000 abitanti », è sostituita dalle parole « Comuni fino a 1.000 abitanti ».

La Giunta è d'accordo? Tutti sono d'accordo.

Votiamo allora prima questa parte dell'emendamento: è approvata all'unanimità.

Nella seconda parte ci vuole un emendamento all'emendamento. I proponenti possono modificarlo, nel senso di mettere « con popolazione superiore ai 3.000 abitanti », anziché « 4.000 ».

RAFFEINER (T.H.P.): Io ho ben compreso la proposta del collega Corsini: vuole che prima venga decisa la questione dei « 4.000 » o « 3.000 » abitanti, e dopo soltanto venga stabilito questo articolo. Dunque sarebbe più logico votare prima l'altro articolo . . .

MOLIGNONI (P.S.U.): Basta dire: « nei quali si vota con il sistema proporzionale ».

PRESIDENTE: Allora sono tutti d'accordo?

Leggo ora il nuovo testo: « Nei comuni della provincia di Trento, nei quali si vota con il sistema proporzionale e nei Comuni della provincia di Bolzano nessuna lista può comprendere un numero di candidati minore di tre, né maggiore di quello dei consiglieri da eleggere ».

Il cons. Volgger fa la proposta di togliere « né maggiore di quello dei consiglieri da eleggere ».

La parola al cons. Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Ich glaube, Herr Präsident, es ist nicht notwendig, diesen Abänderungsantrag näher zu begründen. Ich habe dies schon in der Generaldebatte ausführlichst besorgt. Ich erinnere die Herren Kollegen an die Sitzungen im Jahre 1964, in denen wir beschlossen haben, daß eine Liste auch ein Drittel mehr Kandidaten enthalten kann, als Gemeinderäte zu wählen sind. Ich kann mich erinnern, daß damals beispielsweise auch der Herr Kollege Odorizzi für diesen Antrag war.

(Credo, Signor Presidente, che sarebbe necessario motivare più dettagliatamente questo emendamento. Io questo l'ho già fatto in discussione generale. I Signori colleghi ricorderanno la seduta dell'anno 1964, nella quale avevamo deliberato che una lista può contenere anche un terzo di candidati in più dei consiglieri comunali da eleggere. Mi ricordo che allora per esempio anche il collega Odorizzi era a favore di tale emendamento.)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola?

La parola al cons. Fronza.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta dichiara che è d'accordo su questo emendamento, perché il primo emendamento porta un chiarimento; questo dà la possibilità che nei comuni vi sia la partecipazione di liste di minoranza che non hanno un numero di candidati sufficienti. La Giunta si è dichiarata d'accordo; quindi voterà a favore.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento che dice: « togliere le parole "né maggiore di quello dei consiglieri da eleggere" »: è approvato all'unanimità.

Ora votiamo la seconda parte dell'emendamento Nicolodi e Raffeiner:

« Nei comuni della provincia di Trento, nei quali si vota con sistema proporzionale e nei comuni della provincia di Bolzano nessuna lista può comprendere un numero di candidati minore di tre ».

Chi è d'accordo con questo emendamento: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Ora votiamo tutto l'articolo così emendato: è approvato all'unanimità.

La seduta è tolta. Si riprende domani alle ore 10.

(Ore 13.35).